Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 329

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 29 novembre 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 novembre 1984, n. **792**.

Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione . . . . Pag. 9939

DECRETI MINISTERIALI

Ministero della marina mercantile

DECRETO 26 novembre 1984.

Modificazione al decreto ministeriale 30 luglio 1979 sulla disciplina della pesca delle vongole nel mare Adriatico. Pag. 9943

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 7 novembre 1984.

Riconoscimento della indicazione geografica « Fontanarossa di Cerda » per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi . . . . . . Pag. 9944

Ministero delle finanze

DECRETO 24 novembre 1984.

Variazione del limite di prezzo per gli spettacoli cinematografici ai fini dell'abbuono dell'imposta sugli spettacoli. Pag. 9945

DECRETO 24 novembre 1984.

Ammissione dei piccoli esercizi cinematografici al sistema forfettario di determinazione dell'imponibile dell'imposta sugli spettacoli, ai sensi dell'art. 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 . . . . Pag. 9945

Ministero del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 8 ottobre 1984.

Impegno della somma complessiva di lire 11 miliardi a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 20 ottobre 1978, n. 674 (anno finanziario 1984) . . . . Pag. 9946

Ministero del tesoro

DECRETO 26 ottobre 1984.

Finanziamento per il quarto trimestre 1984 delle spese di parte corrente del Fondo sanitario nazionale Pag. 9947

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare alcune donazioni. Pag. 9952

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato . . . . Pag. 9952

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 9953

Ministero delle finanze: Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Avezzano calcio, in Avezzano. Pag. 9954

Ministro per il coordinamento della protezione civile: Sospensioni di termini in favore delle popolazioni colpite dal bradisismo dell'area flegrea e dai terremoti del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania. (Ordinanza numero 429/FPC/ZA) . . . . Pag. 9954

Provincia di Trento: Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un immobile nel comune catastale di Lizzana . . . . Pag. 9954

CIRCOLARI

Ufficio italiano dei cambi

CIRCOLARE 13 novembre 1984, n. **1/19.**

Disposizioni valutarie relative ad operazioni finanziarie. Pag. 9954

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle finanze: Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a quarantaquattro posti di contabile nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette . . Pag. 9955

Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:

Concorso pubblico compartimentale a cinque posti nel profilo professionale di capo gestione, quinta categoria del personale ferroviario, per il compartimento di Milano. Pag. 9955

Concorsi pubblici compartimentali nel profilo professionale di capo tecnico, quinta categoria del personale ferroviario, per i compartimenti di Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, Genova e Bologna . . . . Pag. 9960

Regione Liguria: Concorso a diciannove posti di collaboratore amministrativo presso le unità sanitarie locali della regione . . . . Pag. 9966

Policlinico «San Matteo» di Pavia: Concorsi a posti di personale sanitario medico, infermieristico e tecnico-sanitario . . . . Pag. 9966

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1984, n. **4.**

Norme transitorie in materia di referendum abrogativo di leggi regionali o provinciali . . . . Pag. 9967

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 329 DEL 29 NOVEMBRE 1984:

Ministero delle finanze: Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per alcuni comuni della provincia di Catania.

(2609)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 329 DEL 29 NOVEMBRE 1984:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 78:

Ministero dei trasporti - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni: Amministrazione delle ferrovie dello Stato 10% - 1975-1985; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 10% - 1977-1987 1ª emissione; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 10% - 1978-1988 1ª emissione, effettuate il 20 novembre 1984.

(6318)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 novembre 1984, n. **792.**

Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Definizione

Agli effetti della presente legge è mediatore di assicurazione e riassicurazione, denominato anche *broker*, chi esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione.

Art. 2.

Attività del mediatore

L'attività di mediatore di assicurazione o riassicurazione non può essere esercitata in nome proprio od altrui da chi non è iscritto all'albo.

Non è consentita la contemporanea iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione o riassicurazione e all'albo nazionale degli agenti di assicurazione.

L'esercizio dell'attività di mediazione assicurativa e riassicurativa, compresa la partecipazione di controllo di società esercenti tale attività, è precluso agli agenti e produttori di assicurazione, alle imprese di assicurazione ed agli enti pubblici e loro dipendenti.

Art. 3.

Albo dei mediatori

E' istituito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - l'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione.

Non può essere prestata dalla stessa persona fisica la contemporanea attività di mediatore di assicurazione e riassicurazione.

L'albo è suddiviso in due sezioni:

a) alla prima sono iscritte le persone fisiche;

b) alla seconda sono iscritte le società.

Nelle rispettive sezioni sono tenuti distinti i mediatori di assicurazione da quelli di riassicurazione.

L'albo è soggetto alla revisione almeno ogni cinque anni.

L'elenco degli iscritti all'albo nonché tutte le variazioni sono comunicati, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

A cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'albo è aggiornato alla data del 31 dicembre di ogni anno e pubblicato entro i tre mesi successivi.

Per ciascun iscritto alla prima sezione dell'albo devono essere indicati almeno il nome, il cognome, la data di nascita, il comune di residenza o domicilio e la data di iscrizione; per gli iscritti alla seconda sezione dell'albo, devono essere indicati la ragione o la denominazione sociale con la specificazione del tipo di società, la sede statutaria, il nome dei legali rappresentanti e dei preposti all'esercizio dell'attività di mediazione.

Art. 4.

Condizioni per l'iscrizione delle persone fisiche

Per ottenere l'iscrizione nella prima sezione dell'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea ovvero, se non cittadino, residente nel territorio della Repubblica italiana, a condizione che analogo trattamento sia fatto nei Paesi di origine a favore dei cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi;

b) godere dei diritti civili;

c) avere domicilio nel territorio della Repubblica;

d) non aver riportato condanna per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio, e per i delitti societari, fallimentari, valutari e tributari, per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore ad un anno o nel massimo a tre anni, nonché per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero condanna per omessa contribuzione nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali;

e) non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

f) aver aderito al fondo di garanzia costituito nell'ambito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per risarcire gli assicurati e le imprese di assicurazione dei danni derivanti dalla propria attività e non garantiti dalla polizza di cui alla successiva lettera *g*). Il fondo è amministrato da un comitato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da tre rappresentanti del Ministero del tesoro e da tre mediatori eletti dagli iscritti all'albo, nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e presieduto da un componente eletto dal comitato stesso, che lo sceglie tra i rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il fondo è alimentato dai contributi degli aderenti; la misura dei contributi, comunque non inferiore allo 0,50 per cento delle provvigioni annualmente acquisite rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicura-

zione, è fissata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo conto dell'anzianità di esercizio dell'attività e del volume di affari. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno stabilite le disposizioni necessarie alla costituzione e al funzionamento del fondo;

g) avere stipulato con almeno cinque imprese, non appartenenti tutte allo stesso gruppo finanziario, in coassicurazione una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti degli assicurati e delle imprese di assicurazione, il cui ammontare di copertura è stabilito annualmente, per classi di volume di affari, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, sentita la commissione di cui all'articolo 12 della presente legge;

h) aver superato una prova di idoneità consistente in un esame scritto ed in un colloquio nelle seguenti materie:

disciplina giuridica dei contratti di assicurazione e mediazione;

disciplina giuridica dell'esercizio delle assicurazioni private;

nozioni sulla disciplina tributaria delle assicurazioni;

princìpi di tecnica assicurativa;

per i mediatori di riassicurazione l'esame deve anche comprendere:

nozioni di tecnica riassicurativa;

nozioni di diritto internazionale e comparato.

Per la partecipazione alla prova di idoneità occorre essere muniti di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

La commissione d'esame, i programmi, le modalità ed i compensi per i componenti della commissione sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione di cui all'articolo 12. Le funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Sono esonerati dalla prova di idoneità:

a) coloro che, già iscritti all'albo, chiedono nuovamente l'iscrizione entro due anni dalla cancellazione avvenuta, sempre che tale cancellazione non sia stata determinata da provvedimenti disciplinari;

b) coloro che abbiano svolto per almeno un quadriennio, in modo continuativo, mansioni direttive in una impresa di assicurazioni, pubblica o privata, o in una impresa di cui al successivo articolo 5, o siano stati per lo stesso periodo agenti di assicurazione iscritti nella prima sezione del relativo albo.

Art. 5.

Condizioni per l'iscrizione delle società

Per ottenere l'iscrizione nella seconda sezione dell'albo, le società debbono dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la sede legale in Italia e gli uffici direzionali ubicati nello stesso comune;

b) l'oggetto sociale deve essere limitato all'attività di mediazione assicurativa o riassicurativa, con esclusione di qualsiasi altra attività che non persegua direttamente o indirettamente il raggiungimento o il consolidamento dell'oggetto sociale;

c) l'amministratore delegato e il direttore generale debbono essere iscritti all'albo, e avere esercitato per almeno cinque anni l'attività di mediatore di assicurazione o di riassicurazione;

d) essere legalmente rappresentate e gestite nella sede principale e in eventuali sedi secondarie da persone iscritte alla prima sezione dell'albo;

e) avere aderito al fondo di garanzia di cui all'articolo 4, primo comma, lettera *f*);

f) avere stipulato la polizza di cui all'articolo 4, primo comma, lettera *g*).

Le società che esercitano la mediazione riassicurativa devono disporre di un capitale sociale non inferiore a duecento milioni.

E' fatto obbligo alle società che esercitano contemporaneamente la mediazione assicurativa e riassicurativa di preporre alle due attività persone fisiche diverse provviste ciascuna dei requisiti richiesti dall'articolo 4. La domanda di iscrizione, inoltre, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto nonché della prova dell'avvenuto loro deposito presso l'ufficio del registro delle imprese e della relativa iscrizione;

2) certificato attestante l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;

3) elenco nominativo degli amministratori, dei rappresentanti legali e dei gestori della società.

Art. 6.

Condizioni per l'iscrizione di persone fisiche della Comunità economica europea

Possono essere iscritti nella sezione prima dell'albo i cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea, che provino, attraverso un attestato rilasciato dalla competente autorità di controllo, di aver svolto per quattro anni l'attività di mediatore di assicurazione e riassicurazione in uno qualsiasi dei Paesi della Comunità economica europea, come dipendenti o in qualità di dirigenti di impresa esercente detta attività.

Il termine di quattro anni di cui al comma precedente è ridotto:

a) a due anni se si sono altresì svolte per almeno tre anni funzioni con responsabilità in materia di acquisizione, gestione ed esecuzione di contratti di assicurazione al servizio di uno o più mediatori di assicurazione o di riassicurazione o di una o più imprese di assicurazione;

b) ad un anno se si è ricevuta per l'attività di mediatore una formazione preliminare comprovata da un certificato rilasciato o riconosciuto dalla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza.

L'interessato deve inoltre provare per documento equipollente o dichiarazione sostitutiva il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, primo comma, lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*).

Art. 7.
Condizioni per l'iscrizione di persone giuridiche della Comunità economica europea

Le imprese di cui all'articolo 5 della presente legge che hanno sede legale in uno Stato membro della C.E.E. e che intendono esercitare la loro attività nel territorio della Repubblica italiana sono iscritte nella sezione seconda dell'albo dei mediatori con la stessa procedura prevista per le imprese che hanno sede legale in Italia.

La documentazione prevista dal terzo comma dell'articolo 5, numeri 1) e 2), può essere sostituita con dichiarazioni equipollenti rilasciate dall'autorità di controllo dello Stato di origine, ovvero da altra autorità competente designata dallo Stato membro d'origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 9, n. 2, della direttiva n. 77/92 del Consiglio C.E.E. del 13 dicembre 1976.

Art. 8.
Condizioni comuni per l'esercizio dell'attività di mediatore

I mediatori di assicurazione o di riassicurazione sono tenuti a trasmettere alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il rendiconto complessivo annuale dei contratti mediati, raggruppati per i singoli mandanti della mediazione e per imprese cui competono le coperture assicurative.

Se trattasi di società, il bilancio deve essere trasmesso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo essere stato assoggettato alla revisione contabile qualora le provvigioni annualmente liquidate siano superiori a lire tremila milioni.

I mediatori di assicurazione o riassicurazione che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo debbono, entro due anni dalla comunicazione dell'iscrizione e, successivamente, ogni anno, dimostrare:

a) di aver effettuato le mediazioni in misura sufficientemente diversificata tra più imprese di assicurazione e riassicurazione e in particolare che i premi versati ad un unico gruppo assicurativo o riassicurativo non siano superiori al 30 per cento dell'importo complessivo dei premi dei contratti di assicurazione acquisiti in ciascun biennio;

b) che il portafoglio mediato non derivi da meno di dieci fonti di affari che non appartengano allo stesso gruppo finanziario;

c) che i premi risultanti dai contratti riguardanti le fonti di affari che appartengono allo stesso gruppo finanziario non siano superiori al 50 per cento dell'importo complessivo dei premi dei contratti di assicurazione mediati in un biennio.

Sono considerati appartenenti allo stesso gruppo finanziario le società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Qualora una delle condizioni di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) non venga rispettata, la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato intima al mediatore di ottemperarvi non oltre il termine dell'esercizio successivo. Ove il mediatore non ottemperi si procede alla cancellazione dall'albo.

Le società sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le eventuali variazioni dei soggetti di cui all'articolo 5, primo comma, lettere *c*) e *d*), entro e non oltre due mesi dall'avvenuta variazione.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha facoltà di proporre accertamenti presso gli uffici dei mediatori e, se trattasi di società, presso la sede legale delle stesse, per controllare l'adempimento e l'osservanza delle disposizioni stabilite dalla presente legge.

Art. 9.
Sanzioni e radiazione dall'albo

Le persone che svolgono l'attività di mediatore di assicurazione o riassicurazione senza essere iscritte all'albo di cui all'articolo 3 o che, essendovi iscritte, operano in violazione delle disposizioni della presente legge sono soggette ad una sanzione amministrativa non inferiore al 5 per cento e non superiore al 20 per cento del premio di ciascun contratto di assicurazione o di riassicurazione mediato in violazione della presente legge. Analoga sanzione viene irrogata alle imprese assicuratrici o riassicuratrici che accettino mediazioni assicurative da soggetti che operino in violazione della presente legge. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal prefetto della provincia in cui è stata commessa l'infrazione o, nel caso in cui questa sia stata commessa nel territorio di più province, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per il relativo procedimento si applicano le disposizioni contenute negli articoli 6 e 8 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Qualora le violazioni poste in essere da soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 3 rivestano carattere di particolare gravità, si procede, secondo i casi, alla irrogazione anche di una delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) richiamo;

b) censura;

c) radiazione dall'albo.

Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo serio; è motivato ed inflitto per lievi trasgressioni. Viene notificato all'iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La censura è disposta per rilevanti manchevolezze. Viene notificata all'iscritto con le stesse modalità del richiamo. Di essa è data comunicazione entro quindici giorni anche alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

La radiazione determina la decadenza immediata dal diritto di esercitare l'attività di mediatore ed è inflitta per fatti di particolare gravità; di essa è data comunicazione con le stesse modalità di cui al comma precedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. La radiazione di una società dalla sezione seconda dell'albo comporta l'automatica radiazione dei suoi legali rappresentanti dalla sezione prima dell'albo stesso.

Art. 10.
Procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare è promosso dalla commissione di cui all'articolo 12.

Il presidente della commissione dispone i necessari accertamenti e, verificati sommariamente i fatti, ordina la comunicazione all'interessato dell'apertura del procedimento disciplinare, nomina il relatore e fissa la data della seduta per la trattazione orale. Tra la data del decreto di fissazione della seduta e la comparizione dell'interessato deve intercorrere un termine libero non inferiore a sessanta giorni.

La comunicazione all'interessato deve essere fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere l'avvertimento che gli atti del procedimento restano, per venti giorni dalla data della ricezione, a disposizione presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con facoltà per l'interessato stesso di estrarne copia. Deve altresì contenere l'invito all'interessato di far pervenire alla commissione, almeno venti giorni prima della data fissata per la seduta, eventuali scritti o memorie difensive e documenti probatori.

L'interessato ha facoltà di intervenire alla seduta per svolgere oralmente la propria difesa.

Nel giorno fissato per la trattazione orale la commissione, sentiti il relatore e il mediatore sottoposto a procedimento disciplinare, sempreché ne abbia fatto richiesta, prende le proprie deliberazioni, che comunica al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La sanzione disciplinare è irrogata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Contro il provvedimento di radiazione dall'albo può essere proposta impugnazione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 11.

Altri casi di cancellazione

Oltre che per radiazione, si procede alla cancellazione dall'albo in caso di:

1) rinunzia all'iscrizione;

2) mancato esercizio dell'attività, senza giustificato motivo, per oltre un anno;

3) perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5;

4) condanna irrevocabile per uno dei delitti di cui all'articolo 4, primo comma, lettera *d*);

5) mancata osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8;

6) dichiarazione di fallimento.

Si procede, altresì, alla cancellazione qualora si accerti che è venuta meno l'efficacia della garanzia di cui all'articolo 4, primo comma, lettere *f*) e *g*), e all'articolo 5, primo comma, lettere *e*) ed *f*).

La persona fisica o giuridica cancellata dall'albo a norma del comma precedente o dell'articolo 10 può esservi reiscritta purché siano decorsi almeno tre anni dalla data della cancellazione e, se questa è derivata da condanna o da fallimento, sia intervenuta la riabilitazione.

Sulla domanda di reiscrizione decide il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione di cui all'articolo 12.

Art. 12.

Commissione per l'albo

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita la commissione per l'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione.

La commissione esercita i poteri di cui all'articolo 10 ed è organo consultivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per tutte le altre questioni concernenti la formazione e la tenuta dell'albo.

La commissione è composta:

1) da un Sottosegretario di Stato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;

2) dal direttore generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con funzioni di vicepresidente;

3) da un funzionario con qualifica dirigenziale della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo;

4) da quattro rappresentanti degli iscritti all'albo;

5) da un rappresentante delle imprese di assicurazione.

I membri di cui ai numeri 4) e 5) del precedente comma sono designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative e sono nominati per un triennio dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; qualora le rispettive organizzazioni non provvedano alle designazioni entro trenta giorni dalla richiesta, il Ministro procede alla nomina, d'ufficio.

La commissione decide a maggioranza dei suoi membri; a parità di voti prevale il voto del presidente.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

La commissione, oltre alle funzioni di cui alle precedenti disposizioni, esercita funzioni di controllo sull'etica professionale degli iscritti e vigila sul corretto esercizio dell'attività di mediatore; promuove iniziative atte ad elevare la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei mediatori.

Art. 13.

Domanda di iscrizione e tassa di concessione governativa

La domanda per l'iscrizione all'albo deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5. Il richiedente che debba sostenere la prova di idoneità di cui all'articolo 4, primo comma, lettera *h*), deve unire, alla domanda di iscrizione, richiesta di ammissione a detta prova.

All'atto della presentazione della domanda di iscrizione all'albo dei mediatori, il richiedente è tenuto ad eseguire il versamento della tassa di concessione governativa di lire centomila, prevista al n. 117, lettera *b*), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Il versamento deve essere effettuato all'ufficio del registro di Roma e la relativa attestazione di versamento deve essere allegata alla domanda.

Coloro che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo sono inoltre tenuti al pagamento, se iscritti alla prima sezione, di una tassa annuale di lire centomila, se iscritti alla seconda sezione di una tassa annuale di lire cinquecentomila da versarsi in modo ordinario entro il 31 gennaio, a partire dall'anno successivo a quello in cui è stata disposta l'iscrizione.

A decorrere dall'anno 1985, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, si procederà all'adeguamento delle tasse annuali di iscrizione di cui al comma precedente.

Art. 14.

Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986, si farà fronte a valere sulle entrate di cui al terzo comma del precedente articolo 13.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

Disposizioni finali e transitorie

Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'uso della qualifica di mediatore di assicurazione o riassicurazione o di termini equipollenti, nonché l'attività di mediatore di assicurazione o riassicurazione sono vietati a tutti coloro che non siano iscritti all'albo.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano sul territorio della Repubblica l'attività di mediatore di assicurazione o riassicurazione possono continuare a svolgere l'attività stessa a condizione che, nel termine perentorio dei successivi sessanta giorni, presentino al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato domanda per l'iscrizione all'albo, dimostrando di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione e certificando, a mezzo dell'associazione di categoria o in alternativa con dichiarazioni rilasciate da non meno di cinque imprese assicuratrici o riassicuratrici e da non meno di cinque aziende fonti di affari, da quanto tempo esercitano l'attività di mediazione.

Nella prima applicazione della presente legge hanno diritto ad essere iscritti nella prima sezione dell'albo, anche indipendentemente dal requisito di cui all'articolo 4, primo comma, lettera *h*), le persone fisiche che, da almeno un triennio, esercitano l'attività di mediatore di assicurazione o riassicurazione come titolari o legali rappresentanti di imprese iscritte presso l'ufficio del registro delle imprese.

Nella prima applicazione della presente legge hanno diritto ad essere iscritte nella seconda sezione dell'albo, anche indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 5, primo comma, lettere *b*), *c*) e *d*), le società che, da almeno un quinquennio, esercitano l'attività di mediatore di assicurazione o riassicurazione e che siano iscritte presso l'ufficio del registro delle imprese.

Le società devono comunque, a pena di decadenza dall'iscrizione all'albo, provvedere a conformarsi alle prescrizioni dell'articolo 5, primo comma, lettere *b*), *c*) e *d*), entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

Modifiche alla legge istitutiva dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione

Alla legge 7 febbraio 1979, n. 48, sono apportate le seguenti modifiche:

1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — L'esercizio diretto o indiretto dell'attività di agenti di assicurazione, compresa la partecipazione finanziaria a società esercenti tali attività, è precluso ai mediatori di assicurazione o riassicurazione, denominati anche *brokers*, ed agli enti pubblici e loro dipendenti »;

2) alla lettera *c*) dell'articolo 4, dopo le parole: « contro il patrimonio », sono aggiunte le seguenti: « per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni »;

3) al numero 1) dell'articolo 5, dopo le parole: « pubblica o privata », sono aggiunte le seguenti: « o di una impresa prevista dall'articolo 5 della legge istitutiva dell'albo dei mediatori di assicurazione ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 novembre 1984

PERTINI

CRAXI — ALTISSIMO — VISENTINI — ROMITA — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 26 novembre 1984.

Modificazione al decreto ministeriale 30 luglio 1979 sulla disciplina della pesca delle vongole nel mare Adriatico.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto l'art. 32 della predetta legge il quale attribuisce al Ministro della marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, il potere di emanare con proprio decreto norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle norme regolamentari, al fine di adeguarle al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche e favorirne lo sviluppo in determinate zone e per determinate classi di essa;

Visti i decreti ministeriali 30 luglio 1979 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 4 agosto 1979), 20 luglio 1980 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 29 agosto 1980) e 22 maggio 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 23 giugno 1981);

Considerata la necessità di modificare l'art. 4 del decreto ministeriale 30 luglio 1979 così come modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 22 maggio 1981 al fine di evitare che il cambio di proprietà comporti automaticamente anche il passaggio dell'autorizzazione alla pesca delle vongole;

Ritenuta, altresì, la necessità, nell'interesse pubblico, di garantire ai pescatori parità di condizioni e di aspettative per l'ottenimento delle autorizzazioni alla pesca delle vongole in mare Adriatico, revocate per rinuncia, per cambio di proprietà oppure per disarmo;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare;

Decreta:

L'art. 4 del decreto ministeriale 30 luglio 1979, come modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 22 maggio 1981, è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione alla pesca delle vongole viene rilasciata dal capo del compartimento unicamente alle navi di cui all'art. 3 del presente decreto ed è annotata nel permesso di pesca previsto dall'art. 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963.

Fermo restando il numero delle navi adibite alla pesca delle vongole, determinato per ogni compartimento ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, il capo del compartimento rilascia nuove autorizzazioni in caso di sostituzione di navi perdute o demolite.

In caso di cambio di proprietà la nave viene cancellata dall'elenco delle navi autorizzate ed il permesso deve essere restituito al capo del compartimento che lo trasmette al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima. Sono altresì cancellate dall'elenco con la predetta procedura le navi in disarmo per un periodo superiore a tre mesi e le navi per le quali non viene presentata la dichiarazione statistica di cui al successivo art. 9.

Nel caso di trasferimento della proprietà della nave agli eredi del proprietario per successione ereditaria o cessione di quote tra coeredi si trasferisce anche la autorizzazione alla pesca con apparecchiatura turbosoffiante dandone comunicazione al capo del compartimento che provvederà ad apportare le modifiche necessarie nell'elenco delle navi autorizzate.

Il Ministero della marina mercantile, sulla base dei risultati delle ricerche riguardanti la valutazione delle risorse disponibili e dei criteri che saranno stabiliti con successivo decreto ai sensi dell'art. 4 della legge n. 41/82, provvede all'assegnazione delle autorizzazioni disponibili a seguito di revoca, rinuncia, cambio di proprietà o cessazione di attività. A tale scopo gli interessati debbono inoltrare istanza al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima.

In ogni caso, la nuova unità adibita alla pesca delle vongole non può superare le 10 t.s.l. e deve avere un apparato motore non superiore a 150 HP.

La validità dell'autorizzazione per la pesca delle vongole è limitata alle acque del compartimento che ha rilasciato l'autorizzazione stessa.

Il capo del compartimento può consentire la pesca delle vongole anche alle navi dei compartimenti contigui che esercitano per consuetudine tale tipo di pesca nelle acque di propria giurisdizione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: CARTA

(6364)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 7 novembre 1984.

Riconoscimento della indicazione geografica « Fontanarossa di Cerda » per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto, in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica « Fontanarossa di Cerda » per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Visto il parere dell'assessorato agricoltura e foreste della regione siciliana;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 giugno 1984;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle esigenze della situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento dell'indicazione geografica « Fontanarossa di Cerda » per i vini da tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e all'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta l'indicazione geografica dei vini da tavola « Fontanarossa di Cerda ».

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini da tavola di cui al precedente comma è compresa nella provincia di Palermo e risulta delimitata come appresso:

« Il territorio è delimitato a nord con la mulattiera Fondacazzo dal km 12 della strada statale n. 120, fino a Serra Masi; ad est con la strada statale n. 120 dal km 12 al km 15; a sud dal limite comunale di Cerda

con quello di Sclafani Bagni; ad ovest con Cozzo Campise e Serra Masi. Catastalmente la contrada è contraddistinta con i fogli di mappa numeri 20 e 21 del comune di Cerda ».

Art. 2.

L'indicazione geografica dei vini da tavola « Fontanarossa di Cerda » può essere completata dal nome delle menzioni aggiuntive sottoelencate:

Bianco;
Rosso;
Rosato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1984

Il Ministro: PANDOLFI

(6351)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 novembre 1984.

Variazione del limite di prezzo per gli spettacoli cinematografici ai fini dell'abbuono dell'imposta sugli spettacoli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, tredicesimo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, in base al quale agli esercenti di sale cinematografiche è concesso un abbuono dell'imposta sugli spettacoli sino alla concorrenza di L. 15.000 per le giornate di programmazione in cui venga praticato un prezzo netto del biglietto inferiore a quello che, alla data di entrata in vigore della legge stessa risulti stabilito ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Visto il quattordicesimo comma del citato art. 3 della legge n. 182, che dà facoltà di modificare, con decreto del Ministro delle finanze, il predetto limite di prezzo sulla base della variazione del prezzo medio annuo dei biglietti cinematografici;

Considerato che al 1° giugno 1983, data di entrata in vigore della richiamata legge n. 182 del 1983, il limite di prezzo stabilito ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, risultava fissato in L. 1739, a fronte di un prezzo medio dei biglietti cinematografici, registrato nell'anno 1981, di L. 2086,96;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1983, emanato ai sensi del soprarichiamato quattordicesimo comma dell'art. 3 della legge n. 182/1983, con il quale, in corrispondenza di un prezzo medio dei biglietti cinematografici, nell'anno 1982 di L. 2584,57, il limite di prezzo netto è stato fissato in L. 2154;

Tenuto presente che, dalle rilevazioni ufficiali effettuate dalla Società italiana degli autori ed editori — ente cui è affidato il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi — il prezzo medio dei biglietti cinematografici, nell'anno 1983, è risultato pari a L. 3118, con un incremento del 49,40% rispetto al dato dell'anno 1981, considerato anno base;

Ritenuto che, applicando al limite di prezzo netto di L. 1739 la suindicata variazione percentuale del 49,40%, il nuovo limite di prezzo netto può essere fissato in L. 2598;

Decreta:

Il limite di prezzo netto di L. 2154, stabilito con il sopracitato decreto ministeriale 14 settembre 1983, è elevato a L. 2598.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 24 novembre 1984

Il Ministro: VISENTINI

(6347)

DECRETO 24 novembre 1984.

Ammissione dei piccoli esercizi cinematografici al sistema forfettario di determinazione dell'imponibile dell'imposta sugli spettacoli, ai sensi dell'art. 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli;

Visto, in particolare, l'art. 14, primo comma, del predetto decreto, che prevede la facoltà di stabilire, per taluni tipi di spettacoli ed attività di minima importanza, imponibili forfettari medi giornalieri, mensili o annuali o criteri di determinazione di detti imponibili, valevoli su scala nazionale e di indicare il sistema ed i termini di pagamento dell'imposta con le garanzie e le modalità necessarie ad assicurarne l'applicazione;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1979, che ha fissato le condizioni cui debbono soddisfare gli esercizi cinematografici per essere ammessi al sistema di accertamento forfettario dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1983, che da ultimo ha stabilito in L. 1.500 il prezzo massimo praticabile dagli esercenti i cinematografi per l'applicabilità del sistema d'accertamento forfettario;

Ravvisata l'opportunità di adeguare il suindicato prezzo massimo ai mutati valori monetari ed alle intervenute variazioni nel prezzo medio dei biglietti d'ingresso ai cinematografi;

Decreta:

Il prezzo massimo praticabile dagli esercenti i cinematografi per poter corrispondere l'imposta sugli spettacoli ed i tributi connessi sulla base di un imponibile forfettario giornaliero, stabilito in L. 1.500 con il decreto ministeriale 14 settembre 1983, è fissato in L. 1.800.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 24 novembre 1984

Il Ministro: VISENTINI

(6348)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 8 ottobre 1984.

Impegno della somma complessiva di lire 11 miliardi a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 20 ottobre 1978, n. 674 (anno finanziario 1984).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo regionale di sviluppo;

Vista la legge 20 ottobre 1978, n. 674;

Visto, in particolare, l'art. 9 della sopracitata legge n. 674/78, che autorizza la spesa di lire 10 miliardi, per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1984, per la concessione — da parte delle regioni — di contributi diretti a favorire la costituzione ed il funzionamento amministrativo delle associazioni dei produttori e delle relative unioni;

Visto, altresì, l'art. 10 della sopranchiamata legge n. 674/78, che autorizza la spesa di lire un miliardo, per ciascuno degli esercizi dal 1979 al 1984, per la concessione — da parte delle regioni — di contributi per l'attuazione, a cura delle associazioni e delle loro unioni, di programmi di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione, propaganda, controlli di qualità e di riconversione e qualificazione della produzione agricola;

Vista la legge di bilancio n. 744/83, per l'esercizio 1984;

Vista la delibera CIPAA del 12 giugno 1984, con la quale vengono ripartite, fra l'altro, le disponibilità 1984 di lire 10 miliardi e di lire un miliardo, rispettivamente, recate dai sopracitati articoli 9 e 10 della legge n. 674/78;

Decreta:

Art. 1.

La disponibilità finanziaria di lire 10 miliardi, relativa all'esercizio 1984, di cui all'art. 9 della legge n. 674/78, è impegnata, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità esposte in preambolo, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in migliaia di lire)
Trento	142.500
Bolzano	161.000
Piemonte	485.400
Valle d'Aosta	10.000
Lombardia	877.800
Veneto	658.000
Friuli-Venezia Giulia	128.400
Liguria	92.000
Emilia-Romagna	760.000
Umbria	129.800
Toscana	324.800
Marche	244.400
Lazio	717.900
Abruzzo	506.400
Molise	151.200
Campania	903.600
Puglia	1.216.200
Basilicata	250.200
Calabria	596.400
Sicilia	1.128.600
Sardegna	515.400
Totale	10.000.000

Art. 2.

La disponibilità finanziaria di lire un miliardo, relativa all'esercizio 1984, di cui all'art. 10 della legge n. 674/78, è impegnata — a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano — per le finalità esposte in preambolo, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in migliaia di lire)
Trento	14.250
Bolzano	16.100
Piemonte	48.540
Valle d'Aosta	1.000
Lombardia	87.780
Veneto	65.800
Friuli-Venezia Giulia	12.840
Liguria	9.200
Emilia-Romagna	76.000
Umbria	12.980
Toscana	32.480
Marche	24.440
Lazio	71.790
Abruzzo	50.640
Molise	15.120
Campania	90.360
Puglia	121.620
Basilicata	25.020
Calabria	59.640
Sicilia	112.860
Sardegna	51.540
Totale	1.000.000

Art. 3.

L'onere relativo di lire 11 miliardi graverà sul capitolo 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1984.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1984

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1984
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 118

(6234)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 ottobre 1984.

Finanziamento per il quarto trimestre 1984 delle spese di parte corrente del Fondo sanitario nazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un « Fondo sanitario nazionale » il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per la parte in conto capitale, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale dispone che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano sono da effettuarsi con decreti dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza;

Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il quale stabilisce che le somme di cui al Fondo sanitario nazionale vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) fra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionale e regionale e sulla base di indici e di standards, distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 663/79, convertito nella legge n. 33/80, il quale stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il primo comma dell'art. 19 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Visto il decreto n. 104135 del 19 gennaio 1984, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 24 febbraio 1984, disposto sulla base del deliberato CIPE del 29 novembre 1983 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con cui è stato assegnato per il primo trimestre 1984 l'importo complessivo di L. 8.153.875.000.000, erogato, ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526, il ridotto importo di L. 8.006.803.250.000, nonché subordinato il pagamento del residuo importo complessivo di L. 147.071.750.000, rimasto da erogare a favore delle regioni Marche e Campania, rispettivamente per lire 33.718.250.000 e per L. 113.353.500.000, alla presentazione dei rispettivi rendiconti del terzo trimestre 1983;

Visto il proprio decreto autorizzativo n. 106031 del 4 febbraio 1984, con cui sono stati erogati a favore delle regioni Marche e Campania, su presentazione dei rispettivi rendiconti del terzo trimestre 1983, i predetti importo di L. 33.718.250.000 e di L. 113.353.500.000 a saldo delle quote loro spettanti per le necessità del primo trimestre 1984;

Visto il proprio decreto n. 127683 del 16 aprile 1984, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 25 maggio 1984, disposto sempre sulla base del deliberato CIPE del 29 novembre 1983, a favore delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con cui, tra l'altro, è stato assegnato per il secondo trimestre 1984 l'importo complessivo di L. 8.153.875.000.000 ed erogato, ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526, il ridotto importo di L. 8.135.248.766.000, nonchè subordinata l'erogazione del residuo importo di L. 33.920.250.000 a favore della regione Sardegna alla presentazione del rendiconto del quarto trimestre 1983;

Visto il proprio decreto autorizzativo n. 131540 del 7 maggio 1984, con cui è stato erogato a favore della regione Sardegna il predetto importo di L. 33.920.250.000;

Considerato, altresì, che con il citato decreto n. 127683 del 16 aprile 1984, tra l'altro, ai sensi del deliberato CIPE del 9 febbraio 1984, è stato assegnato ed erogato tramite le regioni e province autonome territorialmente competenti, a favore degli istituti zooprofilattici sperimentali per il primo e secondo trimestre 1984 l'importo complessivo di L. 15.294.016.000;

Visto il proprio decreto n. 115876 del 17 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 20 aprile 1984, con il quale, ai sensi del deliberato CIPE del 9 febbraio 1984, veniva, tra l'altro, assegnato all'Associazione italiana della Croce rossa l'importo di L. 10.206.250.000 per le necessità finanziarie del primo trimestre 1984;

Visto il proprio decreto n. 141879 del 27 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 13 settembre 1984, con cui, ai sensi del deliberato CIPE del 29 novembre 1983 e su conforme parere favorevole del Consiglio sanitario nazionale del 13 aprile 1984, è stato assegnato ed erogato, tramite le regioni territorialmente competenti, l'importo complessivo di lire 40 miliardi per le necessità finanziarie del primo e secondo trimestre 1984 degli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico;

Vista la delibera CIPE del 19 giugno 1984 con la quale, su proposta del Ministero della sanità del 28 maggio 1984 sentito il parere del Consiglio sanitario nazionale del 13 aprile 1984, è stato attribuito, sempre a valere sullo stanziamento di lire 34.000 miliardi del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per l'anno 1984, l'importo complessivo annuo di L. 33.830.088.032.000 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e di L. 40.825.000.000 a favore della Croce rossa italiana;

Vista, altresì, la delibera CIPE del 19 giugno 1984, con la quale è stato disposto, nell'attesa di definire la puntuale utilizzazione ed i relativi criteri di riparto, l'accantonamento della residua somma di lire 129.086.968.000, di cui L. 50.500.000.000 a completamento dello stanziamento delle attività a destinazione vincolata, quantificato in lire 505 miliardi dall'art. 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, per le finalità previste

dal successivo art. 27, quarto comma, della stessa legge n. 730 del 1983, e L. 50.000.000.000 per l'attivazione di nuovi servizi e presidi, compresi quelli finalizzati alla prevenzione, cura e riabilitazione dei tossicodipendenti, previsti dal primo comma, lettera *b*), della citata legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Vista la successiva delibera CIPE del 3 agosto 1984, con la quale, su proposta del Ministro della sanità del 17 luglio 1984, sentito il Consiglio sanitario nazionale il 13 aprile 1984, è stato attribuito l'importo di lire 30 miliardi, a valere sull'accantonamento di lire 50 miliardi disposto dallo stesso CIPE nella seduta del 19 giugno 1984, anche a detto titolo, quale fondo di sviluppo nel campo delle tossicodipendenze;

Vista la nota del Ministero della sanità numero 500.5/DR/2293 del 15 ottobre 1984 con la quale, mentre vengono illustrati agli assessori alla sanità delle regioni e delle province autonome gli orientamenti sulle tossicodipendenze, viene precisato che, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, le quote del fondo di sviluppo assegnate per l'attivazione di nuovi servizi sono erogate a dimostrazione dell'effettiva realizzazione dei servizi stessi e del conseguente potenziamento dei livelli di assistenza;

Ravvisata la necessità, per quanto suesposto, di disporre a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 27, primo comma, lettera *b*), della legge 27 dicembre 1983, n. 730, l'assegnazione complessiva di L. 30.000.000.000 per il finanziamento di attività e presidi finalizzati alla prevenzione, cura e riabilitazione dei tossicodipendenti, subordinando l'erogazione, ai sensi del citato art. 27 della legge n. 730/83, alla dimostrazione dell'effettiva realizzazione dei servizi stessi;

Considerato che del predetto importo di lire 33.830.088.032.000, deliberato dal CIPE nella seduta del 19 giugno 1984, è stata assegnata a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano la somma complessiva di L. 32.909.500.000.000, quale quota a destinazione indistinta, comprensiva della quota per le profilassi vaccinali veterinarie e per l'indennità di bilinguismo della provincia autonoma di Bolzano, di L. 454.500.000.000 per le spese a destinazione vincolata, di L. 55.000.000.000 per il servizio di medicina legale di cui all'art. 8-*bis* del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1983, n. 331, di L. 106.900.000.000 per le prestazioni termali, di L. 193.600.000.000 per il servizio di guardia medica, di L. 80.000.000.000 per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e di L. 30.588.032.000 per gli istituti zooprofilattici sperimentali;

Visto il proprio decreto n. 152327 del 30 luglio 1984, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 19 settembre 1984, disposto ai sensi del deliberato CIPE del 19 giugno 1984 a favore delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con cui è stato assegnato per il terzo trimestre 1984 l'importo complessivo di L. 8.316.250.000.000 ed erogato, ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526, il ridotto importo di L. 8.219.249.000.000, nonché è stato assegnato ed erogato l'importo di L. 324.750.000.000 ad integrazione del primo semestre 1984;

Visto, altresì, che con lo stesso decreto n. 152327 del 30 luglio 1984 è stata assegnata ed erogata la quota del terzo trimestre 1983 di L. 7.647.008.000 a favore degli istituti zooprofilattici sperimentali e di lire 20 miliardi a favore degli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, nonché le quote del secondo e terzo trimestre 1984 a favore della Associazione italiana della Croce rossa, ammontante all'importo complessivo di L. 20.412.500.000;

Visti i propri decreti autorizzativi numeri 160367 e 165699, rispettivamente, del 10 settembre e 5 ottobre 1984, con i quali è stato erogato a saldo delle quote del terzo trimestre 1984, assegnate con il citato decreto ministeriale 30 luglio 1984, n. 152327, l'importo di lire 85.888.500.000 a favore della regione Puglia e di lire 11.112.500.000 a favore della regione Basilicata;

Considerato che ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, le quote annue deliberate dal CIPE nella seduta del 19 giugno 1984 debbono intendersi determinate a titolo d'acconto;

Ravvisata la necessità di disporre a titolo di acconto, anche per il quarto trimestre 1984, ai sensi del primo comma dell'art. 6 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano l'assegnazione e l'erogazione trimestrale sulla base delle attribuzioni annue deliberate dal CIPE nella seduta del 19 giugno 1984, corrispondente ad un quarto delle predette assegnazioni annue, pari a lire 8.227.375.000.000 per le spese a destinazione indistinta, a L. 13.750.000.000 per il servizio di medicina legale, a L. 26.725.000.000 per le prestazioni termali, a lire 48.400.000.000 per il servizio di guardia medica, a lire 20.000.000.000 per gli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico ed a L. 7.647.008.000 per gli istituti zooprofilattici sperimentali;

Considerato, altresì, che resta fermo quanto disposto per le spese a destinazione vincolata dalla citata delibera del 19 giugno 1984, con cui il CIPE, ribadendo quanto già deliberato nella seduta del 29 novembre 1983, ha subordinato l'erogazione dell'importo complessivo di L. 454.500.000.000 alla presentazione di specifici programmi di utilizzo ed alla conseguente valutazione degli stessi da parte della commissione finanziaria di cui al decreto del Ministro della sanità del 6 agosto 1981;

Ravvisata la necessità, per quanto suesposto, di procedere, a favore delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, solo all'assegnazione della predetta quota annua di L. 454.500.000.000 per le spese a destinazione vincolata;

Ravvisata la necessità di assegnare ed erogare l'importo di L. 10.206.250.000 per le necessità finanziarie del quarto trimestre 1984 all'Associazione italiana della Croce rossa;

Visto il quarto comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, modificato ed integrato dall'art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526, con cui viene disposto che, in caso di mancato o ritardato invio ai Ministeri della sanità e del tesoro, da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, del rendiconto trimestrale di cui al terzo comma dell'art. 50 della stessa legge n. 833/78, la quota di propria spettanza, deliberata dal CIPE, viene trasferita alle medesime in misura uguale alla corrispondente quota dell'esercizio precedente;

Preso atto che risultano pervenuti tutti i rendiconti del secondo trimestre 1984 dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la legge 11 ottobre 1984, n. 662, concernente: « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1984 »;

Vista la legge 31 marzo 1980, n. 126, modificata dalla legge 13 agosto 1980, n. 463, recante indirizzo alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di provvidenze in favore degli hanseniani e loro familiari, con la quale è stato disposto, tra l'altro, che gli oneri derivanti dalla erogazione dei trattamenti economici a favore degli stessi soggetti, valutati nell'importo annuo di L. 4.375.000.000 fanno carico allo stanziamento iscritto al cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero denominato « Fondo sanitario nazionale »;

Ravvisata la necessità di impegnare per il corrente esercizio 1984 l'anzidetto importo di L. 4.375.000.000 nell'attesa che il Ministro della sanità formuli al CIPE la relativa proposta di ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Ritenuto necessario provvedere, per quanto suesposto, all'assegnazione della somma complessiva di lire 8.838.603.258.000, evidenziato nella colonna n. 11 dell'allegato prospetto, a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché a favore della Associazione italiana della Croce rossa per le necessità finanziarie dell'esercizio 1984, nonché di assumere l'impegno della residua disponibilità di competenza del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1984, ammontante a L. 94.711.968.000, comprensivo dell'importo accantonato dal CIPE nella seduta del 19 giugno 1984 di L. 50.500.000.000 per le attività a destinazione vincolata, prevista dall'art. 25, primo comma, lettera *a*), della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e quello di lire 20 miliardi per l'attivazione di nuovi servizi e presidi rideterminato dallo stesso CIPE nella seduta del 3 agosto 1984 a seguito delle attribuzioni di L. 30.000.000.000 a favore di quelli finalizzati alla prevenzione, cura e riabilitazione dei tossicodipendenti;

Ravvisata, altresì, la necessità di erogare a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa la somma complessiva di L. 8.354.103.258.000, come risulta determinata nella colonna n. 8 dell'allegato prospetto;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Per le motivazioni riportate nelle premesse, viene assegnato a titolo d'acconto per il quarto trimestre 1984 l'importo complessivo di L. 8.227.375.000.000 per le spese a destinazione indistinta, di L. 13.750.000.000 per le prestazioni di medicina legale, di L. 26.725.000.000 per le prestazioni termali, di L. 48.400.000.000 per il servizio di guardia medica, di L. 7.647.008.000 per gli istituti zooprofilattici sperimentali e di L. 20.000.000.000 per gli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico, nelle misure indicate accanto a ciascuna regione, nonché provincia autonoma di Trento e di Bolzano, rispettivamente, nelle colonne numeri 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell'allegato prospetto di cui all'art. 1.

Viene assegnato, altresì, l'importo complessivo di L. 454.500.000.000 per le necessità finanziarie delle spese a destinazione vincolata del 1984 e di L. 30.000.000.000 per il finanziamento di attività e presidi finalizzati alla prevenzione, cura e riabilitazione dei tossicodipendenti, nelle misure, rispettivamente, indicate accanto a ciascuna regione e province autonome di Trento e di Bolzano, nelle colonne numeri 9 e 10 dell'allegato prospetto di cui all'art. 1.

Viene assegnato, inoltre, a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa l'importo complessivo di lire 10.206.250.000 per le necessità finanziarie del quarto trimestre 1984.

Art. 3.

Per i motivi indicati nelle premesse, per consentire l'erogazione delle provvidenze a favore degli hanseniani di cui alla legge 31 marzo 1980, n. 126, modificata dalla legge 13 agosto 1980, n. 463, viene assunto l'impegno di L. 4.375.000.000 a carico del cap. 5941, iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1984.

Inoltre, per le motivazioni di cui alle premesse, a carico del cap. 5941, iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno 1984, viene assunto l'impegno delle residue disponibilità di competenza di L. 94.711.968.000.

E' assunto l'impegno, ai sensi del precedente art. 2, a carico del cap. 5941, iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1984, per l'importo complessivo di L. 8.838.603.258.000.

Art. 4.

Per le motivazioni riportate nelle premesse, è autorizzato il versamento dell'importo complessivo di lire 8.343.897.008.000 nella misura riportata accanto a ciascuna regione, nonché provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nella colonna n. 8 dell'allegato prospetto, che graverà sul cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1984.

E' autorizzato, altresì, il versamento di lire 10.206.250.000 per le necessità finanziarie del quarto trimestre 1984 dell'Associazione italiana della Croce rossa, che graverà sul cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1984.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1984
Registro n. 37 *Tesoro, foglio n.* 60

DETERMINAZIONE QUARTA QUOTA TRIMESTRALE DEL FONDO

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	Quota trimestrale a destinazione indistinta Col. 1	Medicina legale Col. 2	Termali Col. 3	Guardia medica Col. 4
Piemonte	618.664.000.000	453.000.000	810.000.000	3.998.750.000
Valle d'Aosta	14.066.250.000	27.750.000	7.750.000	408.500.000
Lombardia	1.238.364.250.000	2.409.250.000	2.036.250.000	4.410.750.000
Provincia autonoma di Bolzano	60.446.250.000	8.500.000	24.500.00	838.750.000
Provincia autonoma di Trento	70.822.750.000	8.500.000	241.250.000	835.250.000
Veneto	655.874.500.000	1.279.750.000	2.344.000.000	3.060.750.000
Friuli-Venezia Giulia	209.016.750.000	706.000.000	474.000.000	1.408.750.000
Liguria	304.199.250.000	476.500.000	—	919.500.000
Emilia-Romagna	613.192.250.000	1.531.500.000	8.662.750.000	3.528.000.000
Toscana	548.959.000.000	960.000.000	3.628.250.000	4.083.250.000
Umbria	119.141.000.000	136.250.000	189.000.000	1.390.500.000
Marche	217.986.000.000	144.500.000	807.000.000	1.633.250.000
Lazio	819.460.500.000	1.010.250.000	1.738.750.000	2.920.750.000
Abruzzo	173.504.750.000	265.000.000	384.750.000	1.508.250.000
Molise	40.257.000.000	40.250.000	—	592.250.000
Campania	775.766.000.000	1.906.250.000	2.974.250.000	2.590.000.000
Puglia	536.411.750.000	651.250.000	918.250.000	3.351.250.000
Basilicata	73.025.000.000	126.000.000	45.500.000	1.188.000.000
Calabria	278.420.750.000	495.500.000	701.750.000	2.409.500.000
Sicilia	646.274.500.000	1.019.500.000	612.750.000	4.285.500.000
Sardegna	213.522.500.000	94.500.000	124.250.000	3.038.500.000
Totale	8.227.375.000.000	13.750.000.000	26.725.000.000	48.400.000.000
Croce Rossa Italiana (quarto trimestre 1984)				

(6292)

SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE 1984

Assegnazione regionale IV trimestre 1984 (Col. 1+2+3+4)	Istituti zooprofilattici sperimentali IV trimestre 1984	Istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico IV trimestre 1984	Delibera C.I.P.E. 19 giugno 1984 Totale erogazioni	Delibera C.I.P.E. 19 giugno 1984 assegnazione quote a destinazione vincolata esercizio 1984	Delibera C.I.P.E. 3 agosto 1984 fondo sviluppo per servizi tossicodipendenti	Totale assegnazioni
Col. 5	Col. 6	Col. 7	Col. 8	Col. 9	Col. 10	Col. 11
623.925.750.000	551.233.000	—	624.476.983.000	35.994.000.000	2.152.000.000	662.622.983.000
14.510.250.000	91.872.000	—	14.602.122.000	903.000.000	52.000.000	15.557.122.000
1.247.220.500.000	876.422.000	6.800.750.000	1.254.897.672.000	71.455.000.000	5.238.000.000	1.331.590.672.000
61.318.000.000	96.441.000	—	61.414.441.000	3.460.000.000	234.000.000	65.108.441.000
71.907.750.000	96.440.000	—	72.004.190.000	3.559.000.000	242.000.000	75.805.190.000
662.559.000.000	675.430.000	—	663.234.430.000	34.917.000.000	2.360.000.000	700.511.430.000
211.605.500.000	289.439.000	656.750.000	212.551.689.000	9.916.000.000	559.000.000	223.026.689.000
305.595.250.000	275.615.000	3.259.500.000	309.130.365.000	14.529.000.000	1.178.000.000	324.837.365.000
626.914.500.000	779.078.000	4.651.250.000	632.344.828.000	31.803.000.000	2.007.000.000	666.154.828.000
557.630.500.000	452.540.000	—	558.083.040.000	28.778.000.000	1.649.000.000	588.510.040.000
120.856.750.000	224.628.000	—	121.081.378.000	6.490.000.000	345.000.000	127.916.378.000
220.570.750.000	449.122.000	611.250.000	221.631.122.000	11.350.000.000	593.000.000	233.574.122.000
825.130.250.000	243.675.000	2.598.500.000	827.972.425.000	40.194.000.000	3.761.000.000	871.927.425.000
175.662.750.000	353.845.000	—	176.016.595.000	9.786.000.000	528.000.000	186.330.595.000
40.889.500.000	176.976.000	—	41.066.476.000	2.639.000.000	124.000.000	43.829.476.000
783.236.500.000	340.965.000	1.052.500.000	784.629.965.000	43.903.000.000	2.812.000.000	831.344.965.000
541.332.500.000	321.277.000	369.500.000	542.023.277.000	31.113.000.000	1.817.000.000	574.953.277.000
74.384.500.000	128.562.000	—	74.513.062.000	4.904.000.000	273.000.000	79.690.062.000
282.027.500.000	204.578.000	—	282.232.078.000	16.564.000.000	867.000.000	299.663.078.000
652.192.250.000	514.935.000	—	652.707.185.000	39.432.000.000	2.501.000.000	694.640.185.000
216.779.750.000	503.935.000	—	217.283.685.000	12.811.000.000	708.000.000	230.802.685.000
8.316.250.000.000	7.647.008.000	20.000.000.000	8.343.897.008.000	454.500.000.000	30.000.000.000	8.828.397.008.000
10.206.250.000			10.206.250.000			10.206.250.000
			8.354.103.258.000			8.838.603.258.000

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Ferrara 5 ottobre 1984, n. 15074, l'Università di Ferrara è stata autorizzata ad accettare dalla Fidal di Roma la donazione della somma di L. 20.000.000, da destinare alla cattedra di biochimica applicata della predetta Università per sostenere l'attività di ricerca svolta nel 1983 dalla cattedra suindicata in collaborazione con la Federazione italiana di atletica leggera.

Con decreto del prefetto di Ferrara 6 ottobre 1984, n. 16032, l'Università di Ferrara è stata autorizzata ad accettare dalla ditta Plasmon di Milano la donazione della somma di L. 1.000.000, da destinare all'istituto di puericultura e medicina neonatale della predetta Università, quale contributo per ricerca e didattica.

Con decreto del prefetto di Ferrara 6 ottobre 1984, n. 16033, l'Università di Ferrara è stata autorizzata ad accettare dalla ditta Nestlè di Milano la donazione della somma di L. 500.000 da destinare all'istituto di puericultura e medicina neonatale della predetta Università, per la ricerca e la didattica.

Con decreto del prefetto di Ferrara 6 ottobre 1984, n. 16034, l'Università di Ferrara è stata autorizzata ad accettare dalla Ici-Pharma di Milano la donazione di un liofilizzatore pilota e da laboratorio serie minifast mod. 680 MKII (MFDO. 1) con accessori del valore di L. 23.000.000, da destinare all'istituto di radiologia della predetta Università per ricerche da effettuarsi presso la cattedra di medicina nucleare nell'ambito dei recettori ormonali per il Ca mammario.

(6073)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 5 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vitivinicola De Sanctis di Frascati (Roma) che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 2 maggio 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 5 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vinitalia di Roma che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vitivinicola De Sanctis di Frascati (Roma) che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vinitalia di Roma che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ausind, con sede in Milano, compresi uffici vendita, filiali e unità produttive che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 30 giugno 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettrocarbonium, con sede e uffici in Milano, stabilimenti in Narni (Terni) e Ascoli Piceno, in possesso dei requisiti contributivi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e dei requisiti di età previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, di cui al sopracitato articolo della legge 31 maggio 1984, n. 193, nel periodo dal 6 giugno 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alta, stabilimento di Bagnoregio (Viterbo) e S.p.a. Chimica Lardarello, stabilimenti di Saline di Volterra e Lardarello (Pisa) che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 30 giugno 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 è prorogata, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aticarta, già S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiana, con stabilimento in Rovereto (Trento) che versino nella ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° luglio 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laterizi Brunori, con sede legale in Mordano, frazione Bubano (Bologna), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° giugno 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Biffi S.p.a., con sede legale in Parma e stabilimento in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° luglio 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cinecittà italiana stabilimenti cinematografici di Roma che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° luglio 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 è prorogata, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiana, ora S.p.a. Aticarta, con sede in Roma ed unità produttiva in Roma e Pompei (Napoli) che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° luglio 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Marchi S.p.a., con sede a Firenze e stabilimento in Marano Veneziano, comune di Mira (Venezia), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° novembre 1983 al 30 dicembre 1984.

(6326)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 231

Corso dei cambi del 26 novembre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1895,100	1895,100	1896,40	1895,100	1895,55	—	1896 —	1895,100	1895,100	1895,10
Marco germanico .	619,600	619,600	620 —	619,600	620,25	—	619,750	619,600	619,600	619,60
Franco francese	202,140	202,140	201,95	202,140	202,30	—	202,120	202,140	202,140	202,14
Fiorino olandese .	549,660	549,660	550 —	549,660	549,60	—	549,850	549,660	549,660	549,66
Franco belga .	30,800	30,800	30,81	30,800	30,78	—	30,799	30,800	30,800	30,80
Lira sterlina	2279,750	2279,750	2286 —	2279,750	2280 —	—	2278,400	2279,750	2279,750	2279,65
Lira irlandese	1925 —	1925 —	1928 —	1925 —	1924 —	—	1925 —	1925 —	1925 —	—
Corona danese .	171,970	171,970	172 —	171,970	171,88	—	172 —	171,970	171,970	171,97
Dracma . . .	15,109	15,109	15,10	15,109	—	—	15,080	15,109	15,109	—
E.C.U. .	1380,700	1380,700	1383,40	1380,700	1380 —	—	1380,600	1380,700	1380,700	1380,70
Dollaro canadese .	1435,400	1435,400	1435 —	1435,400	1432 —	—	1436,100	1435,400	1435,400	1435,40
Yen giapponese .	7,702	7,702	7,70	7,702	7,69	—	7,704	7,702	7,702	7,70
Franco svizzero .	751,650	751,650	752,75	751,650	751,25	—	751,550	751,650	751,650	751,65
Scellino austriaco .	88,070	88,070	88,25	88,070	88,12	—	88,110	88,070	88,070	88,07
Corona norvegese . .	213,300	213,300	213,60	213,300	213,50	—	213,310	213,300	213,300	213,30
Corona svedese .	216,860	216,860	217,20	216,860	216,90	—	216,940	216,860	216,860	216,86
FIM	297 —	297 —	297,80	297 —	297 —	—	297,050	297 —	297 —	—
Escudo portoghese	11,590	11,590	11,50	11,590	11,56	—	11,550	11,590	11,590	11,59
Peseta spagnola .	11,051	11,051	11,08	11,051	11,03	—	11,056	11,051	11,051	11,05

Media dei titoli del 26 novembre 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935 .	67 —
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85 .	96 —
» 6% » » 1971-86 .	90,500
» 6% » » 1972-87 .	88,100
» 9% » » 1975-90 .	89,050
» 9% » » 1976-91 .	88,750
» 10% » » 1977-92 .	96,750
» 12% (Beni Esteri 1980) .	93,350
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	82 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	94,100
» » » 1-4-1981/86 16% .	100,800
» » » 1-6-1981/86 16% .	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93 .	90 —
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	101,900
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1-12-1982/84 .	99,825
» » » » 1- 1-1983/85 .	99,950
» » » » 1- 2-1983/85 .	99,925
» » » » 1- 3-1983/85 .	99,975
» » » » 1- 4-1983/85 .	100 —
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,075
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,475
» » » » 1- 1-1982/86 .	100,650
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,400
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,725
» » » » 1- 6-1982/86 .	101,850
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,375
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,250
» » » » 1- 9-1982/86 .	101,100
» » » » 1-10-1982/86 .	101,250
» » » » 1-11-1982/86 .	101,650
» » » » 1-12-1982/86 .	101,575
» » » » 1- 7-1983/86 .	100,075
» » » » 1- 8-1983/86 .	99,925
» » » » 1- 9-1983/86 .	99,900
» » » » 1-10-1983/86 .	99,975
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1983/87 . .	101,300
» » » » 1- 2-1983/87 . .	101,400
» » » » 1- 3-1983/87 . .	101,275
» » » » 1- 4-1983/87 . .	101,250
» » » » 1- 5-1983/87 . .	101,300
» » » » 1- 6-1983/87 . .	101,500
» » » » 1-11-1983/87 . .	100,200
» » » » 1-12-1983/87 . .	100,225
» » » » 1- 7-1983/88 . .	101,275
» » » » 1- 8-1983/88 . .	101,150
» » » » 1- 9-1983/88 . .	101,125
» » » » 1-10-1983/88 . .	101,175
» » » » 1-11-1983/88 . .	101,625
» » » » 1- 1-1984/88 . .	99,950
» » » » 1- 2-1984/88 . .	99,875
» » » » 1- 3-1984/88 . .	99,650
» » » » 1- 4-1984/88 . .	99,375
» » » » 1- 5-1984/91 . .	99,400
» » » » 1-11-1983/90 . .	101,625
» » » » 1-12-1983/90 . .	101,650
» » » » 1- 1-1984/91 . .	101,400
» » » » 1- 2-1984/91 . .	101,325
» » » » 1- 3-1984/91 . .	100 —
» » » » 1- 4-1984/91 . .	100,025
» » » » 1- 5-1984/88 . .	100,175
Buoni Tesoro Pol. 18% 1- 1-1985	99,975
» » » 17% 1- 5-1985	100,850
» » » 17% 1- 7-1985	101 —
» » » 17% 1-10-1985	101,575
» » » 16% 1- 1-1986	101,125
» » » 14% 1- 4-1986	99,250
» » Nov. 12% 1-10-1987	95,700
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	107 —
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,200
» » » » 1983/90 11,50%	100,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 novembre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1895,550
Marco germanico .	619,675
Franco francese	202,130
Fiorino olandese .	549,755
Franco belga .	30,799
Lira sterlina . . .	2279,075
Lira irlandese . .	1925 —
Corona danese .	171,985
Dracma	15,094
E.C.U. . .	1380,650
Dollaro canadese . .	1435,750
Yen giapponese .	7,703
Franco svizzero .	751,600
Scellino austriaco .	88,090
Corona norvegese .	213,305
Corona svedese .	216,900
FIM . . .	297,025
Escudo portoghese	11,570
Peseta spagnola .	11,053

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Avezzano calcio, in Avezzano

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 45.780.631, dovuto dalla S.r.l. Avezzano calcio, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate, a decorrere dalla scadenza di novembre 1984, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza de L'Aquila è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6243)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Sospensioni di termini in favore delle popolazioni colpite dal bradisismo dell'area flegrea e dai terremoti del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania. (Ordinanza numero 429/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Considerato che permane lo stato di grave disagio determinatosi nella vita civile, economica e sociale delle popolazioni colpite dal bradisismo dell'area flegrea e dai terremoti del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania;

Ravvisata la necessità di disporre sospensioni o differimenti di taluni termini in favore delle popolazioni colpite;

Acquisito, nella seduta del 27 novembre 1984, l'assenso del Consiglio dei Ministri;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

I contribuenti aventi domicilio, residenza o sede nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, colpiti dal bradisismo, e nei comuni, individuati con proprie ordinanze, colpiti dai terremoti del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, hanno facoltà di non eseguire i versamenti d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nonché dell'addizionale straordinaria dell'imposta locale sui redditi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 27 novembre 1984 e di provvedere al pagamento dell'intero ammontare dovuto entro il termine di presentazione delle dichiarazioni relative allo stesso periodo di imposta.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(6416)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un immobile nel comune catastale di Lizzana

Con deliberazione 14 settembre 1984, n. 8602, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 1070/27 del comune catastale di Lizzana dal demanio al patrimonio provinciale.

(6302)

CIRCOLARI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 13 novembre 1984, n. 1/19.

Disposizioni valutarie relative ad operazioni finanziarie.

Oggetto: *Applicazione del decreto ministeriale* 12 *marzo* 1981, *recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero e successive modificazioni. Disposizioni di attuazione degli articoli* 47 *e* 51 *e delle causali* 3) *e* 49*a*).

In relazione all'entrata in vigore del decreto ministeriale 24 ottobre 1984 con il quale è stato abolito il limite di taglio delle banconote italiane che possono essere importate o esportate, su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero la circolare n. 1 del 31 agosto 1981, recante disposizioni di attuazione del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è così modificata:

a) le disposizioni di attuazione dell'art. 47 sono sostituite dalle seguenti:

« L'invio all'estero da parte delle banche abilitate di banconote italiane per le causali di cui all'articolo in riferimento deve avvenire, qualora il valore di ogni singola spedizione sia superiore a L. 1.000.000, con presentazione in dogana, a cura della banca speditrice, di benestare bancario rilasciato dalla Banca d'Italia competente per territorio.

Sia il cambio che la sostituzione devono avvenire presso le filiali della Banca d'Italia competenti per territorio le quali provvedono, come sopra disposto, al rilascio del benestare per la rispedizione all'estero dei biglietti cambiati o sostituiti.

A tale riguardo, le banche abilitate devono aver cura di informare le proprie corrispondenti estere interessate che l'invio in Italia dei biglietti da cambiare o da sostituire deve essere effettuato, direttamente alle banche italiane, a mezzo posta (pacco postale o lettera) e che il cambio può essere effettuato solo in biglietti di taglio inferiore. »;

b) decadono, conseguentemente, le altre disposizioni della circolare che — sempre in materia di importazione ed esportazione — prevedono, per le banconote nazionali, limitazioni di taglio e precisamente quelle di cui:

all'art. 51, primo comma;

alla causale 3 dell'allegato *A*:

Esborsi - punto 5 e punto 5, lettera *ii*) sub *e*);

Introiti - punto 3, primo comma;

alla causale 49*a*) *Esborsi*, paragrafo I « Assegnazioni di valuta a residenti », quinto comma.

Il direttore: MONTERASTELLI

(6372)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a quarantaquattro posti di contabile nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

Le prove scritte del concorso, per esami, a quarantaquattro posti di contabile nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, indetto con decreto ministeriale 19 aprile 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 luglio 1984, avranno luogo il 28 e 29 dicembre 1984, alle ore 8, in Roma, presso i seguenti locali:

palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, per i candidati residenti nelle regioni: Abruzzo, Calabria, Molise, Sardegna, Sicilia e Umbria;

Hotel Ergife, via Aurelia n. 619, Roma, per i candidati residenti nelle regioni: Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Puglia, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto.

(6355)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico compartimentale a cinque posti nel profilo professionale di capo gestione, quinta categoria del personale ferroviario, per il compartimento di Milano.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico e l'assunzione oltre organico nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche al citato stato giuridico del personale ferroviario;

Viste le leggi 6 giugno 1975, n. 197, e 1° agosto 1978, n. 448, concernenti provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42, recante nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 5, ultimo comma, della succitata legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078, il quale ha determinato i contenuti essenziali propri delle attività operative dei profili professionali del personale ferroviario di cui all'art. 1 della legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 86 in data 28 febbraio 1984;

Vista la legge 6 ottobre 1981, n. 564, recante norme di integrazione e modifica al trattamento normativo del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 292, contenente nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il diario e la sede in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1.60348 del 1° ottobre 1984;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 31 del 18 ottobre 1984.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il seguente pubblico concorso compartimentale, per soli esami, a cinque posti di ruolo nel profilo professionale di capo gestione (quinta categoria tecnico) dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per il compartimento di Milano.

Le prove scritte del citato concorso, di cui al successivo art. 7, si svolgeranno presso la sede compartimentale di Milano, *salva la facoltà dell'Azienda di poter convocare i candidati* stessi presso un diverso compartimento.

Art. 2.

Titoli di studio

Sono ammessi a partecipare al citato concorso gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli di studio, rilasciati da scuola italiana statale o pareggiata:

A) Diploma di maturità rilasciato da: licei classici, scientifici, artistici, linguistici; istituti magistrali; istituti d'arte applicata; istituti tecnici: commerciali, per geometri, industriali, agrari, nautici, aeronautici, femminili e sezioni di istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, per il turismo.

B) Diploma di maturità professionale rilasciata da: istituti *professionali, statali o pareggiati, per le specializzazioni* previste dall'art. 3 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, e successivo aggiornamento stabilito con ordinanza del Ministero della pubblica istruzione in data 16 aprile 1975.

C) Diploma di licenza liceale rilasciato ai sensi della legge 3 gennaio 1969, n. 102, dalla Scuola europea.

Non è ammessa equipollenza di titoli di studio.

I candidati muniti di titolo di studio superiore debbono comunque possedere anche uno di quelli sopraindicati.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato), firmata e datata dall'aspirante, deve essere presentata o anche spedita in piego raccomandato con avviso di ricevimento, senza alcun tramite, all'ufficio personale compartimentale di Milano entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, nelle forme di legge, dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovino all'estero dall'autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo (civili e militari) dello Stato sono sufficienti il visto ed il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma e della qualifica del dipendente stesso.

Per i militari alle armi, in servizio di leva, sono sufficienti il visto e il timbro del comandante di compagnia o unità equiparata in autentica della firma del militare.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dll'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato di Milano, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sara ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede, come sopra detto, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano gia in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, all'impianto di appartenenza, purché non pervengano tempestivamente all'organo competente.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati hanno l'obbligo sotto la propria responsabilità di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data ed il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il trentesimo anno di età, i titoli o le condizioni che legittimino l'elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale ricevere tutte le comunicazioni;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se si siano verificate cause di estinzione del reato o della pena), i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione, specificandone la natura oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

8) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati debbono altresì dichiarare nella domanda:

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e anche le eventuali cause di risoluzione degli stessi;

di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso;

le prove facoltative sulle lingue estere (francese, inglese e tedesco) cui intendono partecipare. Per tali prove sarà tenuto conto anche di eventuali richieste separate dalla domanda, ma soltanto se perverranno entro il termine perentorio di cui al primo comma del presente articolo.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al successivo art. 4 e riportati nello schema di domanda allegato;

b) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato o mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

c) intempestività nella presentazione come previsto al precedente quarto comma.

La domanda erroneamente indirizzata alla direzione generale o a compartimento diverso da quello di Milano non sarà accolta, purché non pervenga tempestivamente all'organo competente.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) il titolo di studi di cui al precedente art. 2;

2) età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del suddetto limite previste dalle disposizioni vigenti. Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo, ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato, di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità sempreché si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

dipendenti militari inquadrati nei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

personale delle ferrovie in concessione, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 61, della legge 5 marzo 1961, n. 90.

I candidati che intendano beneficiare dell'elevamento del limite di età, dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovano rispetto al limite massimo di età sopra fissato;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso, come specificato al successivo art. 13 e di cui al decreto ministeriale 28 gennaio 1981, n. 206, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Esclusione

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127, 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159, lettere *a*), *b*), *c*), *e*) dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni;

b) coloro che siano già in servizio ferroviario nel profilo professionale di capo gestione.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 4 nei casi di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata, a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato al direttore del compartimento ferroviario di Milano.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è delegato, a norma dell'art. 13 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, a nominare la commissione esaminatrice, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

Alla commissione esaminatrice potranno essere aggregati membri aggiunti per le prove facoltative di cui al successivo art. 7.

I relativi provvedimenti di nomina verranno pubblicati nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.

Programma d'esame - Prove - Valutazione

Gli esami consisteranno in prove obbligatorie (due scritte e una orale) e facoltative sulle lingue estere (inglese, francese, tedesco) come appresso specificato:

1ª prova scritta:

svolgimento di un tema di cultura generale con possibili riferimenti ad uno dei seguenti argomenti:

ordinamento centrale e periferico dell'Azienda delle ferrovie dello Stato;

il contratto di trasporto: norme generali che regolano il trasporto delle persone e delle cose;

principali itinerari ferroviari in Italia e in Europa;

2ª prova scritta:

risoluzione di un problema di aritmetica, algebra e geometria piana e solida.

Prova orale:

ordinamento centrale e periferico dell'Azienda delle ferrovie dello Stato;

principali itinerari ferroviari in Italia ed in Europa;

norme generali che regolano il trasporto delle persone e delle cose per ferrovia;

classificazione del personale ferroviario: funzioni corrispondenti a categorie e profili professionali con particolare riferimento a quelle del settore stazioni.

Prove facoltative:

le prove facoltative di lingue estere (francese, inglese e tedesca) consisteranno in una conversazione atta a provare il grado di conoscenza delle lingue prescelte. A dette prove saranno sottoposti soltanto i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria e si svolgeranno contemporaneamente a quest'ultima.

Valutazione prove.

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti dieci.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Con la convocazione a sostenere la prova orale, ai candidati sarà comunicato il voto riportato nelle prove scritte.

Per gli esami facoltativi la commissione disporrà, per ciascuna delle lingue estere, di punti 0,30.

Detti esami facoltativi si intendono superati solo se il concorrente avrà ottenuto un punteggio non inferiore a 0,15.

Art. 8.

Diario delle prove scritte, comunicazioni e documenti di identità

Le date e le sedi in cui avranno luogo le prove scritte saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque sarà spedita in tempo utile, a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda, apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alle date e all'ora d'inizio delle prove, nonché le modalità di svolgimento delle prove medesime.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera per impiegati dello Stato (modello A.T.);

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Formazione della graduatoria

Al fine della formazione della graduatoria di merito, i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione e quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di posti, di cui ai successivi articoli 10 e 11.

I titoli di preferenza e di precedenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al precedente comma.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di preferenza e di precedenza.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile, e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o a elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione devono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

La graduatoria di merito, di cui al precedente primo comma verrà compilata sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando alla media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto conseguito nella prova orale, quelli eventualmente riportati in ciascuna prova facoltativa e, in caso di parità di votazione, sulla base dei titoli di cui al successivo art. 10 in applicazione delle vigenti norme.

Art. 10.

Titoli di preferenza

A parità di votazione complessiva, saranno preferiti nell'ordine di merito della graduatoria i candidati che dimostrino, con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9, di appartenere alle seguenti categorie:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati ed invalidi:

a) di guerra ex combattenti;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) del lavoro;

3) orfani:

a) di guerra;

b) dei caduti per fatto di guerra;

c) dei caduti per servizio;

d) dei caduti sul lavoro;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;

6) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

7) figli dei mutilati e degli invalidi:

a) di guerra ex combattenti;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) del lavoro;

8) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:

a) in guerra;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) sul lavoro;

9) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

10) coloro che hanno prestato servizio a qualunque titolo per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

11) coniugati con riguardo al numero dei figli;

12) mutilati ed invalidi civili;

13) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la preferenza sarà determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'avere prestato servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 11.

Riserva dei posti

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di riserva di posti.

Coloro che intendano beneficiare del titolo della riserva dei posti, dovranno produrre, nel termine perentorio e con le modalità di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti l'appartenenza alle categorie cui è destinata la riserva medesima.

Art. 12.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei alle prove d'esame, quella dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso nonché quella degli idonei dopo i vincitori, saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria debbono possedere sana costituzione nonché i requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti dalla particolare natura del servizio nel profilo di concorso ai fini dell'assunzione.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 14/10 complessivamente. E' ammessa correzione con lenti sferiche di valore massimo + 4 D ovvero — 5 D (purché la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie) e con lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, purché la correzione sia efficace e tollerata;

campo visivo: normale;

percezione uditiva: voce afona a non meno di m 8 complessivamente ed a non meno di m 2 dall'orecchio peggiore;

statura minima: metri 1,55.

L'accertamento di tutti i requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del servizio nel profilo di concorso o invocare tali condizioni o precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari della Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nel profilo di concorso e che essi non presentino inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita di appello in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, all'ufficio personale del compartimento di Milano, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, il quale, ove lo ritenga, in base allo esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Nei casi di seguito specificati dovranno essere adottati immediati provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova:

1) nei confronti del candidato che non si presenti a visita medica;

2) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica che non abbia chiesto di essere sottoposto a visita medica di appello;

3) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica di apppello non sia stata accolta per evidenti o macroscopici motivi;

4) nei confronti del candidato dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica di appello.

In tali casi i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova avranno decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per la visita medica di prima istanza.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dal direttore del compartimento di Milano.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nel precedente art. 8.

Art. 14.

Assunzione e nomina in prova

Gli aspiranti dichiarati idonei dai sanitari dell'Azienda delle ferrovie dello Stato saranno nominati in prova nel profilo professionale di capo gestione, quarta categoria del personale ferroviario, col relativo trattamento economico iniziale ad essi spettante in base alle norme in vigore.

Nei confronti dei candidati dichiarati idonei i quali, regolarmente invitati, non si saranno presentati a prendere servizio, il direttore del compartimento di Milano adotterà i relativi provvedimenti di decadenza a far tempo dalla stessa data della decorrenza giuridica.

L'assunzione in impiego dei vincitori dei pubblici concorsi e degli idonei che hanno diritto è subordinata alla presentazione del certificato di nascita ai fini dell'iscrizione nei ruoli matricolari.

Salvo giustificati motivi, nei sessanta giorni successivi alla data di presentazione in servizio, i soggetti immessi in impiego sono tenuti a produrre, a pena di decadenza dalla nomina, anche a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

I concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età stabilito dal precedente art. 4 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età salvo che i documenti stessi non siano stati già presentati come titolo di preferenza o di precedenza;

b) certificato di cittadinanza italiana in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto al precedente art. 2 per la partecipazione al concorso, in carta bollata;

f) certificato, in carta semplice, di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

g) uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva se non ha presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma;

in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perché ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva: se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare — sempre nel termine perentorio di sessanta giorni anzidetto — una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, ed il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso nei modi di cui alla precedente lettera *e*).

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, secondo le modalità di cui alla precedente lettera *e*), anche nel caso in cui lo stesso sia stato già presentato per altri motivi all'azienda, nonché l'attestato — in carta semplice — rilasciato dall'ufficio del personale del servizio o della Sede compartimentale di appartenenza da cui risulti la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale rivestito e la relativa decorrenza, se non presentato come titolo di preferenza.

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti specificati ovvero la presentazione dei documenti scaduti di validità, determinano la decadenza dalla nomina in prova.

Analogo provvedimento sarà adottato nei confronti di coloro che, pur avendo presentato la documentazione di rito nei sessanta giorni successivi alla presentazione in servizio, risultino carenti dei requisiti generali per l'immissione in impiego elencati al precedente art. 4.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dal direttore del compartimento di Milano.

Art. 15.

Nomina a stabile e assunzione degli idonei

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova (previa frequenza di corsi di formazione professionale) e conseguimento delle abilitazioni obbligatorie previste dal decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078.

Resta ferma la facoltà dell'Azienda di assumere aliquote di idonei secondo l'ordine di merito delle graduatorie in relazione alle esigenze aziendali, giusta quanto previsto dal primo comma dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Roma, addì 6 novembre 1984

p. *Il Ministro:* SANTONASTASO

ALLEGATO

(Schema di domanda
da redigere su carta bollata)

All'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato di Milano - Corso Magenta, 24 - 20123 MILANO

(DATI DA REDIGERE A MACCHINA O IN STAMPATELLO)

Cognome e nome . . . . (le donne coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito).

Data e luogo di nascita . . . .

Domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., città e provincia) . . . .

Il sottoscritto . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a cinque posti di capo gestione, in prova indetto con decreto ministeriale 6 novembre 1984, n. 2623, per codesto compartimento, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o recapito sopra indicato.

Ai fini dell'ammissione al concorso, dichiara:

di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età . . . . . . (specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono, ai sensi delle leggi in vigore, l'elevamento del limite di età stabilito allo art. 4 del bando);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (per coloro che non siano stati cancellati dalle liste medesime, indicare i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (*in caso contrario indicare le condanne e/o* le misure di prevenzione riportate, specificando le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso del diploma di . . . . . conseguito nell'anno scolastico . . . presso . . . . (indicare la scuola e la città sede della stessa);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva, oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita; (la matricola e il profilo professionale per i dipendenti delle ferrovie dello Stato), l'impianto o l'ufficio di appartenenza, la durata del servizio prestato con l'indicazione delle date di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso;

chiede altresì di voler sostenere le prove facoltative . . . . previste dagli articoli 3 e 7 del bando di concorso.

Data, ...

Firma del candidato
. . . .
(da autenticare da parte di una delle autorità previste dall'art. 3 del decreto)

Note:

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome e nome, data e luogo di nascita) e domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, città e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(6284)

Concorsi pubblici compartimentali nel profilo professionale di capo tecnico, quinta categoria del personale ferroviario, per i compartimenti di Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, Genova e Bologna.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente la integrazione all'organico e l'assunzione oltre organico nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche al citato stato giuridico del personale ferroviario;

Viste le leggi 6 giugno 1975, n. 197 e 1° agosto 1978, n. 448, concernenti provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, per la parte istitutiva dei ruoli locali del personale ferroviario, per la provincia di Bolzano;

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42, recante nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 5, ultimo comma, della succitata legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078, il quale ha determinato i contenuti essenziali propri delle attività operative dei profili professionali del personale ferroviario di cui all'art. 1 della legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 38 in data 15 aprile 1980;

Vista la legge 6 ottobre 1981, n. 564, recante norme di integrazione e modifica al trattamento normativo del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 292, contenente nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il diario e le sedi in cui si svolgerà la prova scritta del concorso;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1./60347 del 1° ottobre 1984;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso il parere favorevole nell'adunanza n. 31 del 18 ottobre 1984;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti sette concorsi compartimentali, per soli esami, a posti di ruolo nel profilo professionale di capo tecnico (quinta categoria - tecnico) dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, come appresso specificato:

1) compartimento di Torino - posti n. 4 così ripartiti per i programmi ad indirizzo:

edile . . posti 2
meccanico . » 2

2) compartimento di Milano - posti n. 2 per il programma ad indirizzo meccanico;

3) compartimento di Verona - posti n. 6 così ripartiti per i programmi ad indirizzo:

edile . . posti 2
elettrotecnico . . » 2
meccanico . . . » 2

4) compartimento di Venezia - posti n. 2 per il programma ad indirizzo elettrotecnico;

5) compartimento di Trieste - posti n. 2 per il programma ad indirizzo meccanico;

6) compartimento di Genova - posti n. 2 per il programma ad indirizzo edile;

7) compartimento di Bologna - posti n. 6 così ripartiti per i programmi ad indirizzo:

edile . . . . posti 2
elettrotecnico . . . . » 2
meccanico . . . . » 2

La partecipazione al concorso è limitata ad un solo indirizzo nell'ambito di ciascuno dei compartimenti sopra indicati.

Le prove scritte dei citati sette concorsi, di cui al successivo art. 7, si svolgeranno presso ciascuna delle sedi compartimentali sopraindicate, salva la facoltà dell'Azienda di poter convocare i candidati stessi presso un diverso compartimento.

Art. 2.

Titoli di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli di studio rilasciati da scuola italiana statale o pareggiata:

A) Diploma di perito industriale (o maturità tecnica industriale) in una delle seguenti specializzazioni: elettrotecnica, elettronica industriale, costruzioni aeronautiche, meccanica, meccanica di precisione, industria navalmeccanica, metallurgica, industrie metalmeccaniche, termotecnica, telecomunicazioni, per l'energia nucleare, cronometria, edilizia.

B) Diploma di perito industriale nelle seguenti specializzazioni proprie del precedente ordinamento scolastico: « meccanici elettricisti, ramo elettricisti », « meccanici elettricisti, ramo meccanico », « meccanica fine », « navalmeccanico », « costruttori aeronautici », « radiotecnici », « edili ».

C) Diploma di maturità tecnica per geometri.

D) Diploma di maturità tecnica nautica delle sezioni « macchinista » e « costruttori ».

E) Diploma di maturità professionale rilasciato da istituto professionale a norma dell'art. 3 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, per le seguenti specializzazioni: « tecnico delle industrie meccaniche », « tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche ».

Non è ammessa equipollenza di titolo di studio.

I candidati muniti di titolo di studio superiore debbono comunque possedere anche uno di quelli sopra indicati.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato), firmata e datata dall'aspirante deve essere presentata o anche spedita in piego raccomandato con avviso di ricevimento — senza alcun tramite — all'ufficio personale del compartimento per il quale si intende partecipare entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, nelle forme di legge, dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo (civili e militari) dello Stato sono sufficienti il visto ed il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma e della qualifica del dipendente stesso.

Per i militari alle armi, in servizio di leva, sono sufficienti il visto ed il timbro del comandante di compagnia o unità equiparate in autentica della firma del militare.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato ricevente mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sara ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede, come sopra detto, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano gia in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, all'impianto di appartenenza, purché non pervengano tempestivamente all'organo competente.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati hanno l'obbligo sotto la propria responsabilità di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentesimo anno di età, i titoli o le condizioni che legittimino l'elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale ricevere tutte le comunicazioni;

4) il programma di esame sul quale intendano sostenere, indipendentemente dalla specializzazione del titolo di studio posseduto, le prove di esame (scritta e orale) le cui materie sono riportate al successivo art. 7;

5) il possesso della cittadinanza italiana;

6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) le eventuali condanne penali riportate (anche se si siano verificate cause di estinzione del reato o della pena), i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione, specificandone la natura oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

8) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

9) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati debbono altresì dichiarare nella domanda:

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e anche le eventuali cause di risoluzione degli stessi;

di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso;

di non aver presentato contestuale domanda per uno degli altri programmi previsti nell'ambito dello stesso compartimento.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al successivo art. 4 e riportati nello schema di domanda allegato;

b) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato o mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

c) mancata indicazione del programma prescelto;

d) intempestività nella presentazione come previsto al precedente quarto comma.

La domanda erroneamente indirizzata alla Direzione generale o a compartimento diverso da quello per il quale si intende partecipare, non sarà accolta, purché non pervenga tempestivamente all'organo competente.

Art. 4.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione è prescritto il possesso — alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande — dei seguenti requisiti:

1) il titolo di studio di cui al precedente art. 2;

2) età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazione del suddetto limite previste dalle disposizioni vigenti. Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato, di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

dipendenti militari inquadrati nei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

personale delle ferrovie in concessione, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

I candidati che intendano beneficiare dell'elevamento del limite di età, dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovano rispetto al limite massimo di età sopra fissato;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso, come specificato al successivo art. 13 e di cui al decreto ministeriale 28 gennaio 1981, n. 206, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.
Esclusione

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127, 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159, lettere *a*), *b*), *c*), *e*), dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni;

b) coloro che siano già in servizio ferroviario nel profilo professionale di capo tecnico.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 4 e nei casi di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato al direttore del compartimento ferroviario per il quale si è presentata domanda di partecipazione al concorso.

Art. 6.
Commissioni esaminatrici

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è delegato, a norma dell'art. 13 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, a nominare le commissioni esaminatrici, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

I relativi provvedimenti di nomina verranno pubblicati nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.
Programma d'esame - Prove - Valutazione

Gli esami consisteranno in due prove: una scritta ed una orale, secondo le modalità di cui all'ultimo comma del precedente art. 1.

Le suddette prove d'esame vertono su uno dei programmi appresso indicati, prescelto dal candidato nella domanda di ammissione:

PROGRAMMA AD INDIRIZZO « ELETTROTECNICO ED ELETTRONICO »

Prova scritta

Per la prova scritta la commissione esaminatrice predisporrà due distinti temi che avranno in comune le materie base di **« cultura generale »**, di cui al seguente punto 1), mentre per le materie di « cultura specifica » un tema riguarderà la materia di **« elettrotecnica »** di cui al seguente punto 2), lettera A), e l'altro le materie di « elettronica industriale e telecomunicazioni » di cui al punto 2), lettera B). Ogni candidato dovrà svolgere il tema sul gruppo di materie (A o B) prescelto ed indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

Prova orale

Verterà sulle materie di « cultura generale » di cui al punto 1) e sulle materie di « elettrotecnica » di cui al punto 2-A) oppure di « elettronica industriale e telecomunicazioni » di cui al punto 2-B) a seconda della scelta fatta dal candidato nella domanda di ammissione al concorso.

1) CULTURA GENERALE
(comune per tutti i candidati)

Matematica

Aritmetica-algebra elementare (fino ai problemi di 2° grado ad una incognita): Progressioni aritmetiche e geometriche medie, logaritmi.

Trigonometria piana: funzioni trigonometriche e trasformazioni di espressioni trigonometriche - Relazioni tra i lati e gli angoli di un triangolo.

Geometria analitica: Coordinate cartesiane - Concetto di funzione di una variabile e corrispondente rappresentazione grafica.

Geometria piana e solida: Definizioni, costruzione, calcoli inerenti alle figure piane e ai solidi; aree e volumi - Sezione dei solidi.

Fisica

Elementi di meccanica - Moto dei corpi: uniforme, vario, uniformemente vario, rettilineo, circolare, armonico - Forze, coppie: composizione e scomposizione delle forze e delle coppie, equilibrio delle forze, baricentro - Macchine semplici - Principi della dinamica - Lavoro, energia, potenza - Momento di inerzia - Rendimento.

Tecnologia dei materiali

Resistenza dei materiali e sollecitazioni semplici - Proprietà tecnologiche e meccaniche dei principali materiali metallici di uso elettrico - Materiali conduttori e ferromagnetici - Cenni sulle vernici e sui materiali isolanti - Cenni delle lavorazioni a mano ed a macchina, a freddo e a caldo dei metalli - Cenni sui tipi fondamentali delle macchine utensili.

Macchine termiche

Termodinamica dei gas perfetti - Leggi fondamentali - Cicli termici - Cenni sui generatori di vapore e sulle macchine a stantuffo ed a turbine - Motore a scoppio e motore Diesel - Calcolo del rendimento.

Elettrologia generale

Elementi fondamentali di elettrologia - Grandezze elettriche e sistemi di unità e di misura - Leggi della conduzione elettrica nei conduttori - Effetto termico della corrente elettrica, magnetismo ed elettromagnetismo - Pile ed accumulatori - Resistenza elettrica - Capacità - Induzione magnetica - Induttanza - Ciclo di isteresi - Circuiti magnetici - Calcolo di circuiti a corrente continua ed a corrente alternata monofase e trifase - Elettrodinamica - Potenze elettriche: attiva, reattiva, apparente - Perdite nei materiali conduttori, isolanti e magnetici.

2) CULTURA SPECIFICA

A) *Elettrotecnica*

Generatori e motori elettrici in corrente continua ed in corrente alternata, sia monofase che trifase: caratteristiche di funzionamento e di regolazione: potenze e rendimenti - Trasformatori monofase e trifase: caratteristiche di funzionamento e di regolazione - Parallelo di trasformatori - Autotrasformatore Conversione della corrente alternata in continua e viceversa: raddrizzatori ed inverter - Linee di distribuzione dell'energia elettrica a bassa ed alta tensione - Palificazione ed isolamento delle linee - Calcolo elettrico e meccanico delle condutture semplici di distribuzione - Apparecchiature elettriche degli impianti - Apparecchiature di manovra, di protezione e di regolazione - Caratteristiche delle linee in cavo - Impianti di illuminazione e forza motrice - Norme CEI sulle macchine e sugli impianti elettrici - Messa a terra - Protezione degli edifici dalle scariche elettriche - Misura di resistenza, induttanza e capacità - Misura di corrente, di differenza di potenziale e di potenza sia in corrente continua che in corrente alternata, monofase e trifase - Misura del fattore di potenza - Nozioni sulla prevenzione degli infortuni.

B) *Elettronica industriale e telecomunicazioni*

Tubi elettronici e semiconduttori: Caratteristiche - Circuiti elettronici e loro studio: comportamento al variare della frequenza - Circuiti oscillanti, rettificatori ed amplificatori - Quadripoli - Caratteristiche di trasmissione - Unità di misura dei livelli di tensione e di potenza dei segnali (Np e dB) - Attenuazione ed equivalente - Misure sui circuiti elettronici e sui loro componenti in bassa ed alta frequenza - Nozioni sulla prevenzione degli infortuni.

PROGRAMMA AD INDIRIZZO « MECCANICO »

Prova scritta

Esecuzione su tema dato di un problema di fisica e meccanica applicata, che comprenda anche l'esecuzione di un diagramma, sulle materie di cui al successivo programma per la prova orale; relazione che illustri le fonti e le conoscenze che sono state utilizzate per la risoluzione del tema ed il ragionamento fatto per applicarle.

Prova orale

1) *Matematica e fisica*

Algebra, geometria. Trigonometria. Analisi matematica: conoscenza degli elementi fondamentali necessari per la trattazione, applicazione e calcolo degli argomenti del programma.

Fisica. Composizione e scomposizione delle forze e delle coppie. Equilibrio delle forze. Baricentro. Macchine semplici. Tipi di moto. Rappresentazioni grafiche. Princìpi della dinamica. Lavoro. Potenza. Momento di inerzia. Rendimento. Varie forme di energia.

2) *Meccanica generale ed applicata*

Resistenza dei materiali, deformazioni elastiche e permanenti, sollecitazioni semplici e composte e leggi relative.

Resistenze passive, attrito, resistenza dei mezzi e leggi relative. Freni.

Tipi di lubrificanti e sistemi di lubrificazione.

Macchine semplici.

Organi di collegamento: viti e chiodi.

Organi principali delle macchine. Alberi. Cuscinetti. Supporti. Giunti. Pulegge. Chiavette. Molle.

Rotismi. Ingranaggi. Cenni sulle caratteristiche dei vari profili di denti. Tipi di ingranaggi.

Eccentrici. Meccanismi di biella e manovella. Volani e regolatori e loro funzione.

Cinghie, corde, catene. Ruote di frizione. Cenni sulle trasmissioni idrauliche e sui giunti idraulici.

3) *Tecnologia dei metalli e del legno*

Principali proprietà caratteristiche dei metalli. Cenni sui procedimenti di fabbricazione dei metalli più comuni. Leghe più comuni e loro proprietà.

Laminazione e trafilatura. Forgiatura a freddo e a caldo dei metalli. Produzione di pezzi per fusione, fucinatura, stampaggio, estrusione.

Procedimenti di lavorazione a caldo. Attrezzi, strumenti e macchine relative.

Processi di saldatura, saldatura ossiacetilenica ed elettrica. Preparazione dei pezzi, attrezzature e macchine. Brasatura. Prove su saldature.

Acciai speciali e loro impiego.

Trattamenti termici delle leghe metalliche.

Nozioni sulla cementazione e nitrurazione degli acciai.

Lavorazione dei metalli alle macchine utensili. Descrizione delle macchine utensili più comuni e caratteristiche degli utensili.

Prove tecnologiche e meccaniche sui materiali. Macchine di prova. Misura della durezza. Prova d'urto, di fatica.

Legnami e loro classificazione. Caratteri tecnologici, impiego.
Cenni sulle macchine utensili più comuni per i legnami.
Materiali per l'elettrotecnica. Leghe per resistenze elettriche.
Vernici e materiali isolanti per l'elettronica.
Proprietà tecnologiche delle materie plastiche.

4) *Macchine*

Moto dei liquidi nei condotti. Misure di portata. Impianti di sollevamento dell'acqua. Motrici idrauliche, rendimenti. Presse ed accumulatori idraulici;

Termodinamica dei gas perfetti. Leggi fondamentali. Relazione fra pressione, volume e temperatura. Trasformazioni e loro rappresentazione grafica.

Termodinamica dei vapori.

Cicli termici di Carnot, di Rankine, Beau de Rochas e Diesel. Calcolo del rendimento.

Produzione del calore. Combustibili e loro caratteristiche industriali. Cenno sugli apparecchi e sistemi di controllo della combustione.

Generatori di vapore. Elementi costruttivi. Apparecchi di sicurezza, di controllo e di alimentazione. Economizzatori e surriscaldatori. Rendimento di un generatore.

Regolamento per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore.

Cenni sulle motrici a vapore a stantuffo e sulle turbine a vapore. Rendimento.

Principio di funzionamento a diagrammi del motore a scoppio a quattro e due tempi.

Il motore Diesel a quattro e due tempi: funzionamento e diagramma delle pressioni, potenza indicata ed effettiva. Misura della potenza. Distribuzione e diagramma relativo. Valvole. Rendimento.

Pompe. Polverizzatori. Iniettori.

Raffreddamento ad acqua e ad aria nei motori a combustione interna. Pompe, radiatori, ventilatori. Bilancio termico.

Regolazione della potenza dei motori a scoppio e Diesel.

Il lavaggio dei motori a due tempi.

Motori sovralimentati.

5) *Elettrotecnica generale ed applicata*

Elementi fondamentali di elettrologia. Corrente elettrica e suoi effetti. Leggi sui circuiti elettrici a c.c. Accumulatori.

Magnetismo ed elettromagnetismo. Induzione magnetica. Ciclo di isteresi. Circuiti magnetici.

Elettrodinamica. Correnti alternate. Circuiti in corrente alternata. Circuiti polifasi e loro proprietà. Circuiti trifasi.

Cenni sui semiconduttori.

Macchine elettriche a corrente continua: generatrici-motori.

Cenni sul funzionamento della macchina a c.c. e c.a.: macchine generatrici e motrici a c.c. Trasformatori. Macchine sincrone ed asincrone.

6) *Rappresentazione di organi meccanici a lettura dei disegni*

Nozioni generali sull'organizzazione del lavoro e prevenzione degli infortuni.

PROGRAMMA AD INDIRIZZO « EDILE »

Prova scritta

Esercizio di applicazione di calcolo e prova grafica su argomenti compresi nei punti 1), 5), 6) e 7) del programma con commento illustrativo del procedimento seguito e dei ragionamenti che ne hanno suggerito la scelta.

Prova orale

sulle seguenti materie:

1) *Matematica*

Algebra elementare fino ai problemi di 2° grado ad una incognita - Geometria piana e solida - Trigonometria piana - Calcolo logaritmico applicato anche ai problemi di trigonometria e topografia.

2) *Meccanica generale - Termologia - Elettrologia*

Resistenza dei materiali, deformazioni elastiche e permanenti, sollecitazioni semplici e composte e leggi relative.

Resistenze passive, attrito, resistenza dei mezzi e leggi relative.

Piano inclinato - Vite - Cuneo - Taglia semplice e differenziale - Argano - Verricello.

Calore e temperatura - Trasmissione del calore - Rapporto tra calore e lavoro - Sorgenti di calore - Dilazione termica dei solidi.

Forza elettromotrice - Corrente elettrica - Resistenza elettrica - Nozioni di magnetismo ed elettromagnetismo - Potenza ed energia elettrica.

3) *Tecnologia dei metalli, del legno e dei materiali da costruzione*

Principali proprietà caratteristiche dei metalli, legnami, calci, leganti idraulici, pozzolane, pietre, sabbie, ghiaie.

Tipi di materiali ferrosi unificati e loro caratteristiche - Procedimenti di laminazione, trafilatura e stampaggio - Processi di saldatura.

Malte e conglomerati: preparazione, dosature, proprietà macchinari.

4) *Macchine*

Motore a scoppio a quattro e due tempi e motore Diesel: organi principali, funzionamento, distribuzione - Motori e generatori elettrici - Pompe e compressori - Binde idrauliche.

5) *Costruzioni civili e stradali*

Strutture murarie e in cemento armato - Muri - Piattabande - Archi - Volte - Solai - Tetti, incavallature, orditure, materiali da copertura - Scale.

Esecuzione di aperture in muri portanti esistenti - Sottomurazioni - Opere di rafforzamento - Manutenzione.

Costruzioni stradali: planimetria e altimetria - Tracciamento di curve e raccordi. Principali caratteristiche del corpo stradale, delle sovrastrutture, delle massicciate, delle opere d'arte e dei muri di sostegno. Frane: caratteristiche e tipi di opere di consolidamento e di protezione.

Fondazioni: resistenza dei terreni, sistemi di fondazione.

Verifica di stabilità e calcolo di travi e strutture semplici.

Ponteggi, armature, centine, opere provvisionali.

Macchinari di cantiere per sollevamento e trasporto di materiali, per scavi e formazione di rilevati.

6) *Elementi di topografia*

Rilievi planimetrici e altimetrici - Verifiche e rettifiche dei principali strumenti.

Cartografia - Piani quotati - Spianamenti.

7) *Stima e contabilità dei lavori*

Analisi dei prezzi - Tariffe - Perizie dei lavori - Misura delle opere - Computi metrici.

8) *Elementi di diritto*

La proprietà e le sue limitazioni - L'espropriazione per cause di pubblica utilità - Azioni a difesa della proprietà - Il possesso - Le servitù prediali - Obbligazioni (nozioni).

Il contratto in generale - Il contratto di appalto.

Norme sulla prevenzione degli infortuni (nozioni).

Valutazione prove

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato almeno sette punti su dieci nella prova scritta.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Con la convocazione a sostenere la prova orale, ai candidati sarà comunicato il voto riportato nella prova scritta.

Art. 8.

Diario della prova scritta, comunicazioni e documenti di identità

Le date e le sedi in cui avrà luogo la prova scritta saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque sarà spedita in tempo utile, a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda, apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alla data e all'ora di inizio della prova, nonché le modalità di svolgimento della prova medesima.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera per impiegati dello Stato (modello A.T.);
tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);
fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.
Formazione delle graduatorie compartimentali

Al fine della formulazione delle graduatorie compartimentali di merito — distinte per programma — i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione e quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di posti, di cui ai successivi articoli 10 e 11.

I titoli di preferenza e di precedenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al precedente comma.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di preferenza e di precedenza.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile, e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o a elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione devono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Le singole graduatorie compartimentali di merito, di cui al precedente primo comma, verranno compilate sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando al voto riportato nella prova scritta il voto conseguito nella prova orale e, in caso di parità di votazione, sulla base dei titoli di cui al successivo art. 10, in applicazione delle vigenti norme.

Art. 10.
Titoli di preferenza

A parità di votazione saranno preferiti nell'ordine di merito delle graduatorie i candidati che dimostrino — con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9 — di appartenere alle seguenti categorie:

1) insigniti di medaglia al valor militare;
2) mutilati ed invalidi:
a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

3) orfani:
a) di guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro;

4) feriti in combattimento;
5) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
6) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);
7) figli dei mutilati e degli invalidi;
a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

8) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:
a) in guerra;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) sul lavoro;

9) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;
10) coloro che hanno prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
11) coniugati con riguardo al numero dei figli;
12) mutilati ed invalidi civili;
13) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:
a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b) dall'aver prestato servizio nelle amministrazioni dello Stato;
c) dall'età.

Art. 11.
Riserva dei posti

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di riserva dei posti.

Coloro che intendano beneficiare del titolo della riserva dei posti, dovranno produrre, nel termine perentorio e con le modalità di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti la appartenenza alle categorie cui è destinata la riserva medesima.

Art. 12.
Approvazione delle graduatorie compartimentali

Ciascuna graduatoria compartimentale di merito dei concorrenti risultati idonei all'esame, quella dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso nonché quella degli idonei dopo i vincitori, saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

Ciascuna graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.
Accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali

I concorrenti utilmente collocati in ogni graduatoria compartimentale debbono possedere sana costituzione nonché i requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti dalla particolare natura del servizio nel profilo di concorso ai fini dell'assunzione.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva 10/10 in ciascun occhio. E' ammessa correzione con lenti sferiche di valore massimo + 4D ovvero — 5D (purché la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie) e lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, purché la correzione sia efficace e tollerata;

campo visivo: normale;

senso cromatico: normale;

percezione uditiva: voce afona a non meno di m 8 da ciascun orecchio.

L'accertamento di tutti i requisiti fisici, psichici e attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo alla assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del servizio nel profilo di concorso o invocare tali condizioni o precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari della Azienda li trovino in possesso dei requisiti sopra indicati e giu-

dicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nel profilo di concorso e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita di appello in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, all'ufficio personale del compartimento delle ferrovie dello Stato per il quale hanno concorso, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, il quale — ove lo ritenga — in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Nei casi di seguito specificati dovranno essere adottati immediati provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova:

1) nei confronti del candidato che non si presenti a visita medica;

2) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica che non abbia chiesto di essere sottoposto a visita medica di appello;

3) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica d'appello non sia stata accolta per evidenti o macroscopici motivi;

4) nei confronti del candidato dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica d'appello.

In tali casi i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova avranno decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per la visita medica di prima istanza.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dai competenti direttori compartimentali.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nel precedente art. 8.

Art. 14.

Assunzione e nomina in prova

Gli aspiranti dichiarati idonei dai sanitari dell'Azienda delle ferrovie dello Stato saranno nominati in prova nel profilo professionale di capo tecnico, quarta categoria del personale ferroviario, col relativo trattamento economico iniziale ad essi spettante in base alle norme in vigore.

Nei confronti dei candidati dichiarati idonei i quali, regolarmente invitati, non si presentino a prendere servizio, il competente direttore compartimentale adotterà i relativi provvedimenti di decadenza a far tempo dalla stessa data della decorrenza giuridica.

L'assunzione in impiego dei vincitori dei pubblici concorsi e degli idonei che ne hanno diritto è subordinata alla presentazione del certificato di nascita ai fini dell'iscrizione nei ruoli matricolari.

Salvo giustificati motivi, nei sessanta giorni successivi alla data di presentazione in servizio, i soggetti immessi in impiego sono tenuti a produrre, a pena di decadenza dalla nomina, anche a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

I concorrenti che abbiano superato il trentesimo anno di età stabilito dal precedente art. 4 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età salvo che i documenti stessi non siano stati già presentati come titolo di preferenza e di precedenza;

b) certificato di cittadinanza italiana in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto al precedente art. 2 per la partecipazione al concorso, in carta bollata;

f) certificato, in carta semplice, di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

g) uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma;

in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perché ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva; se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare — sempre nel termine perentorio di sessanta giorni anzidetto — una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, ed il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso nei modi di cui alla precedente lettera *e*).

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, secondo le modalità di cui alla precedente lettera *e*), anche nel caso in cui lo stesso sia stato già presentato per altri motivi all'Azienda, nonché l'attestato, in carta semplice, rilasciato dall'ufficio del personale del servizio o della sede compartimentale di appartenenza da cui risulti la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale rivestito e la relativa decorrenza, se non presentato come titolo di preferenza.

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti specificati ovvero la presentazione dei documenti scaduti di validità, determinano la decadenza dalla nomina in prova.

Analogo provvedimento sarà adottato nei confronti di coloro che, pur avendo presentato la documentazione di rito nei sessanta giorni successivi alla presentazione in servizio, risultino carenti dei requisiti generali per l'immissione in impiego elencati al precedente art. 4.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dal competente direttore compartimentale.

Art. 15.

Nomina a stabile e assunzione degli idonei

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova (previa frequenza di corsi di formazione professionale) e conseguimento delle abilitazioni obbligatorie previste dal decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078.

Resta ferma la facoltà dell'Azienda di assumere aliquote di idonei secondo l'ordine di merito delle graduatorie in relazione alle esigenze aziendali, giusta quanto previsto dal primo comma dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Roma, addì 6 novembre 1984

p. *Il Ministro*: SANTONASTASO

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato di . . . . (1)

(DATI DA REDIGERE A MACCHINA O IN STAMPATELLO)

Cognome e nome . . (le coniugate dovranno indicare il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito).

Data e luogo di nascita .

Domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., città, provincia) .

Programma . . (indicare uno dei programmi previsti per il compartimento prescelto all'art. 1 del bando).

Il sottoscritto . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a posti di capo tecnico in prova, indetto con decreto ministeriale 6 novembre 1984, n. 2624, per codesto compartimento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o recapito sopra indicato.

Chiede di sostenere le prove di esame sul programma (indicare «elettrotecnico», «elettronico», «edile» o «meccanico») previsto dagli articoli 1 e 7 del decreto di approvazione del concorso (la scelta è indipendente dal titolo di studio posseduto).

Ai fini dell'ammissione al concorso, dichiara:

di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età .
(specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono, ai sensi delle leggi in vigore, l'elevamento del limite di età stabilito all'art. 4 del bando);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne o le misure di prevenzione riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso del diploma di .
conseguito nell'anno scolastico . . presso .
(indicare la scuola e la città sede della stessa);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva, oppure di essere attualmente in servizio militare presso .
(in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita; la matricola e il profilo professionale, per i dipendenti delle ferrovie dello Stato; l'impianto o l'ufficio di appartenenza; la durata del servizio prestato con l'indicazione delle date di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di non aver presentato altra domanda di ammissione all'attuale concorso per uno degli altri programmi previsti nell'ambito di codesto compartimento;

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Data, . . .

Firma del candidato

(da autenticare da parte di una delle autorità previste dall'art. 3 del decreto)

Note:

(1) Indirizzi degli uffici personale compartimentali:

10125 Torino, via Sacchi, 1
20123 Milano, corso Magenta, 24
37100 Verona, lungadige Capuleti
30100 Venezia, fondamenta S. Lucia
34132 Trieste, piazza Vittorio Veneto, 3
16126 Genova, via A. Doria, 5
40123 Bologna, via M. D'Azeglio, 38

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome e nome, data e luogo di nascita) e domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, città e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(6285)

REGIONE LIGURIA

Concorso a diciannove posti di collaboratore amministrativo presso le unità sanitarie locali della regione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso le unità sanitarie locali della regione, a diciannove posti di collaboratore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore regionale medicina di base sul territorio in Genova.

(6306)

POLICLINICO «SAN MATTEO» DI PAVIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico infermieristico e tecnico-sanitario

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di dietista;

un posto di capo tecnico di radiologia medica;

un posto di tecnico di audiologia;

un posto di tecnico perfusionista;

un posto di assistente medico presso il servizio di radioterapia;

un posto di assistente medico presso la clinica odontoiatrica;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero presso la clinica otorinolaringoiatrica;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero presso il primariato di radiodiagnostica;

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero presso la clinica ostetrica e ginecologica;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero presso la clinica ortopedica e traumatologica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(6345)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1984, n. 4.

Norme transitorie in materia di referendum abrogativo di leggi regionali o provinciali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 6 *novembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Fino a quando il tribunale regionale di giustizia amministrativa e la sezione autonoma per la provincia di Bolzano non siano operanti, la cessazione delle operazioni referendarie, nelle ipotesi previste dall'art. 19 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 13, è disposta con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta, su parere vincolante di un collegio di tre membri, nominato con deliberazione della giunta medesima, e così composto:

dal presidente della corte d'appello di Trento, o da un magistrato da lui delegato, con funzioni di presidente, ove la richiesta di referendum riguardi una legge della Regione, o dal presidente del tribunale di Trento, rispettivamente, di Bolzano, o da un magistrato da lui delegato, con funzioni di presidente, ove la richiesta di referendum riguardi una legge della provincia di Trento, rispettivamente di Bolzano;

dal presidente della sezione regionale della Corte dei conti, o da un magistrato da lui delegato;

dal presidente dell'ordine degli avvocati di Trento, o da un avvocato da lui delegato, qualora la richiesta di referendum riguardi una legge della Regione o della provincia di Trento, ovvero dal presidente dell'ordine degli avvocati di Bolzano, o da un avvocato da lui delegato, qualora la richiesta di referendum riguardi una legge della provincia di Bolzano.

Funge da segretario un funzionario regionale con qualifica dirigenziale.

La composizione del collegio deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio regionale, ove la richiesta di referendum riguardi una legge della Regione, o nel consiglio provinciale di Bolzano, ove la richiesta di referendum riguardi una legge della provincia di Bolzano.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 26 ottobre 1984

ANGELI

Visto, p. *il commissario del Governo per la provincia di Trento*: FANIZZA

(6317)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227